

ART. 205.

(Ricognizione di cose).

Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede secondo le regole dell'articolo 203, in quanto applicabili.

Procurati almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto.

Si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo precedente.

ART. 206.

(Pluralità di ricognizioni. Pluralità di persone o di cose oggetto della ricognizione).

Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o cosa, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.

Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più cose, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o la cosa sottoposta a ricognizione venga collocata tra persone o cose diverse.

Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

CAPO V

ESPERIMENTI GIUDIZIALI

ART. 207.

(Presupposti dell'esperimento giudiziale).

L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia

o possa essere avvenuto in un determinato modo.

L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.

ART. 208.

(Modalità dell'esperimento giudiziale).

L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può designare un esperto per l'esecuzione di determinate operazioni.

Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche e cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti.

Il giudice cura che sia esclusa ogni pubblicità quando le circostanze lo consentono.

CAPO VI

PERIZIE

ART. 209.

(Oggetto della perizia).

La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

Ai fini del giudizio sulla personalità e pericolosità, la perizia può avere per oggetto la personalità dell'imputato anche in ordine alle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

ART. 210.

(Nomina del perito).

Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina.

Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 43.

ART. 211.

*(Pluralità di periti.
Perizia interdisciplinare).*

Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.

ART. 212.

*(Perizia medico-legale. Perizia psichiatrica.
Perizia criminologica).*

Le perizie relative a quesiti medico-legali sono affidate a medici specialisti ovvero a sanitari che svolgono in modo continuativo attività medico-legale in istituti universitari od ospedalieri o nei centri penitenziari di osservazione.

Le perizie relative a quesiti di natura psichiatrica sono affidate ad un medico specialista in psichiatria, congiuntamente, se necessario, ad uno specialista in medicina legale e ad un medico specialista in psicologia.

Le perizie relative a quesiti sulla personalità e pericolosità sono affidati a specialisti in criminologia ovvero ad un medico specialista in psichiatria o psicologia.

ART. 213.

(Incapacità e incompatibilità del perito).

Non può essere nominato perito, a pena di nullità:

1) il minore, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia affetto da infermità di mente;

2) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal deporre nel processo o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;

3) chi è stato sottoposto ad interdizione perpetua ovvero è soggetto ad interdizione temporanea dai pubblici uffici; chi è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;

4) chi è sottoposto a misure di sicurezza personale e a misure di prevenzione.

ART. 214.

(Astensione e ricusazione del perito).

Quando esiste uno dei motivi di astensione indicati nell'articolo 43, il perito ha l'obbligo di dichiararlo.

Il perito può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 43.

La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide, con ordinanza non impugnabile, il giudice che ha disposto la perizia.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.

ART. 215.

(Provvedimenti del giudice).

Il giudice dispone anche d'ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo fissati per la comparizione del perito.

Salvo quanto previsto dall'articolo 416 ultimo comma l'ordinanza è comunicata, almeno cinque giorni prima della data fissata per la comparizione, al pubblico

ministero ed ai difensori delle parti private.

Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per la presentazione delle cose e dei documenti, nonché per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito, disponendo, se necessario, l'accompagnamento. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per la esecuzione delle operazioni peritali.

ART. 216.

(Nomina del consulente tecnico).

Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare un loro consulente tecnico.

Nel caso previsto dall'articolo 211 ciascuna delle parti può nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore a quello dei periti.

Le parti private, nei casi ed alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico.

ART. 217.

(Richiesta di chiarimenti e nuova perizia).

Il giudice può, in ogni momento, convocare il perito perché fornisca chiarimenti sulle indagini e sulle valutazioni oggetto della perizia, dando comunicazione del giorno e dell'ora alle parti ed ai loro consulenti tecnici.

Nel corso degli atti di istruzione e del dibattimento il giudice può disporre nuova perizia o rinnovare la perizia sugli stessi quesiti proposti in precedenza, affidandola ad altro perito, quando ciò risulti indispensabile al fine di integrare le indagini svolte e le valutazioni acquisite in precedenza.

ART. 218.

(Conferimento dell'incarico).

Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trovi in una delle condizioni previste dagli articoli 213 e

214 e lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: « consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e di mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali ».

Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.

ART. 219.

(Relazione peritale).

Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.

Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.

Quando non ritenga di sostituirlo, il giudice fissa la data, non oltre sessanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà fornire risposta orale ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti ed ai consulenti tecnici.

Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine indicato nel comma precedente può essere prorogato dal giudice su richiesta motivata del perito, una sola volta per un periodo non superiore a trenta giorni.

Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine indicato nel terzo comma, relazione scritta.

ART. 220.

(Relazione per il dibattimento).

Quando i risultati della perizia non sono indispensabili per ordinare il rinvio a giudizio, il giudice istruttore può di-

sporre che il perito riferisca al dibattimento.

Il giudice fissa un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della relazione presso la cancelleria del giudice del dibattimento.

Il presidente del tribunale o della corte cura la immediata allegazione della relazione peritale al fascicolo indicato nell'articolo 445 e provvede perché tra la scadenza del termine per il deposito della relazione e la data dell'udienza per il dibattimento intercorrano non meno di venti giorni.

I provvedimenti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 214 sono di competenza del giudice che ha disposto la perizia.

ART. 221.

(Attività del perito).

Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti e documenti del processo e ad assistere all'interrogatorio delle parti private e all'assunzione di prove.

Può essere inoltre autorizzato a servirsi di ausiliari di sua fiducia, i quali svolgono attività materiali, non implicanti apprezzamenti e valutazioni.

Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, egli debba richiedere notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti non possono essere utilizzati ai fini della decisione sull'esistenza del reato o sulla sua commissione ad opera dell'imputato.

Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito ed ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse.

ART. 222.

(Comunicazione relativa alle operazioni peritali).

Il perito indica il giorno, l'ora ed il luogo in cui inizierà o continuerà le operazioni peritali, ed il giudice ne fa dare atto nel verbale.

ART. 223.

(Attività dei consulenti tecnici).

I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve delle quali deve farsi menzione nel verbale.

Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.

Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati ad esaminare la persona, la cosa ed il luogo oggetto della perizia. Il giudice provvede con ordinanza contenente la fissazione di un termine per tale esame.

La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia ed il compimento delle altre attività processuali.

ART. 224.

(Sostituzione del perito).

Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non viene accolta, ovvero se svolge negligenza l'incarico affidatogli.

La sostituzione è disposta immediatamente con ordinanza non impugnabile. L'ordinanza è revocata se il perito dimostra

che il ritardo o l'inadempimento è dipeso da cause a lui non imputabili.

Il perito sostituito deve in ogni caso mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione ed i risultati inerenti alle operazioni peritali già compiute.

Il giudice, senza ritardare il provvedimento di sostituzione, può condannare il perito al pagamento di una somma da lire 40.000 a lire 600.000 a favore della cassa delle ammende, dopo averlo citato a comparire per discolparsi.

ART. 225.

(Liquidazione del compenso al perito).

Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice al quale sono comunicati i risultati delle operazioni peritali.

Il compenso deve essere commisurato alla difficoltà delle indagini ed alla completezza e sollecitudine della risposta ai quesiti, osservate le tariffe approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

Nel caso di sostituzione del perito, con l'ordinanza il giudice può disporre che non venga liquidato in tutto o in parte il compenso. In ogni caso l'ordinanza è comunicata al consiglio dell'ordine e al collegio cui appartiene il perito ed al comitato per la formazione dell'albo dei periti.

Il decreto è comunicato al perito, al pubblico ministero e alle parti interessate.

Contro il decreto il perito, il pubblico ministero e le altre parti interessate possono proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, al presidente del tribunale del circondario nel quale la perizia è stata disposta. Si osservano le disposizioni dell'articolo 127.

ART. 226.

(Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia).

Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare propri con-

sulenti tecnici, in numero non superiore a due, dandone comunicazione al giudice ed alle altre parti con atto contenente una succinta enunciazione dell'oggetto della consulenza. Il consulente tecnico, a richiesta della parte che lo ha nominato, può esporre al giudice, oralmente o per iscritto, il proprio parere. Si applica la disposizione dell'articolo 115.

All'esame del consulente tecnico in dibattimento si procede secondo le forme dell'articolo 473.

Quando, successivamente alla nomina del consulente tecnico, venga disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti nell'articolo 223.

CAPO VII.

DOCUMENTI.

ART. 227.

(Prova documentale).

E consentita l'acquisizione di scritti e di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

E vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo e sulla moralità in genere delle parti e dei testimoni.

ART. 228.

(Documenti costituenti corpo del reato).

I documenti che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.

ART. 229.

(Documenti relativi al giudizio sulla personalità).

Ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato è consentita l'acquisizione della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso il giudice di sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute.

I documenti indicati nel comma precedente e i certificati del casellario giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di definire la personalità dell'offeso dal reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al suo comportamento o alle sue qualità morali.

ART. 230.

(Verbali di prove di altri processi).

È consentita l'acquisizione di verbali di prove di altro processo penale concluso con sentenza irrevocabile, purché si tratti di prove assunte al dibattimento o di verbali di cui sia stata data lettura durante lo stesso.

È pure consentita l'acquisizione dei verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai verbali relativi a prove inutilizzabili nonché ai verbali contenenti dichiarazioni di parti private o di testimoni, salvo che ne risulti impossibile l'interrogatorio o l'esame per morte, sopravvenuta infermità di mente, irreperibilità o assenza dal territorio dello Stato.

Quando non si è provveduto alla riunione dei procedimenti è consentita, anche se non sia intervenuta sentenza irrevocabile, l'acquisizione dei verbali contenenti dichiarazioni di imputati dello stesso reato o di reati connessi, che non siano esaminati a norma dell'ultimo comma dell'articolo 188.

Se le predette persone sono esaminate come testimoni, i verbali di cui al comma precedente sono utilizzati nei limiti previsti dal quarto comma dell'articolo 472.

ART. 231.

(Accertamento della provenienza dei documenti).

Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni.

ART. 232.

(Documenti anonimi).

Salvo quanto previsto dall'articolo 228, i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati.

Qualora sia trasgredito il divieto stabilito nel comma precedente, il giudice in ogni stato e grado del processo ordina che il documento sia eliminato dal fascicolo.

ART. 233.

(Documenti falsi).

Fuori dei casi dell'articolo 509, il giudice, se ritiene che un documento acquisito al processo sia falso, dopo la deliberazione della sentenza istruttoria di proscioglimento o dopo la pronuncia della sentenza che conclude il giudizio, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.

ART. 234.

*(Traduzione di documenti.
Trascrizione di nastri magnetofonici).*

Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a nor-

ma dell'articolo 119 se ciò è necessario alla sua comprensione.

Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma del quinto comma dell'articolo 260.

ART. 235.

(Rilascio di copie).

Quando dispone l'acquisizione di un documento il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, autorizza il cancelliere a rilasciargliene copia autentica a norma dell'articolo 112.

TITOLO III

MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

CAPO I.

ISPEZIONI.

ART. 236.

(Casi e forme delle ispezioni).

L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

Se il reato non ha lasciato tracce od effetti materiali o se questi sono scomparsi, o sono stati cancellati o dispersi, alterati e rimossi, il giudice descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni.

Il giudice può compiere rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ogni altra operazione tecnica, avvalendosi, se lo ritiene opportuno, anche di ufficiali di polizia giudiziaria.

I rilievi di impronte o di altri segni utili per la identificazione delle persone sono inviati d'urgenza, quando ne è il caso, al competente ufficio di polizia il quale, eseguite le opportune indagini, ne comunica senza ritardo i risultati al giudice.

ART. 237.

(Ispezione personale).

Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché sia prontamente reperibile ed idonea a norma dell'articolo 114.

L'ispezione personale è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

L'ispezione può essere eseguita dal giudice personalmente o per mezzo di un medico da lui nominato. In quest'ultimo caso il giudice può astenersi dall'assistere alle operazioni.

ART. 238.

(Ispezione di luoghi o di cose).

All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.

Nel procedere all'ispezione dei luoghi il giudice può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.

CAPO II.

PERQUISIZIONI.

ART. 239.

(Casi e forme delle perquisizioni).

Quando vi sia fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona

cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi sia fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo, ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale.

La perquisizione è disposta con decreto motivato.

Il giudice può procedere personalmente o con l'assistenza, se del caso, della polizia giudiziaria. Può anche disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria eccettuati i casi di perquisizione negli studi legali.

ART. 240.

(Richiesta di consegna).

Se attraverso le perquisizioni si ricerca una cosa determinata, il magistrato può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione salvo che il giudice ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.

ART. 241.

(Perquisizioni personali).

Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avvertimento che ha facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile ed idonea ai sensi dell'articolo 114.

La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

ART. 242.

(Perquisizioni locali).

All'imputato e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita una perquisizione locale è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto.

Gli stessi sono avvertiti della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché sia prontamente reperibile ed idonea ai sensi dell'articolo 114.

La copia, se mancano le persone indicate dal primo comma, è consegnata, e l'avvertimento è rivolto, ad un congiunto, un coabitante o un collaboratore, ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

Nell'accingersi ad eseguire una perquisizione presso uno studio legale, il giudice a pena di nullità avvisa il presidente del locale Consiglio dell'Ordine forense perché lo stesso presidente, o un suo delegato, possa assistere alle operazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel primo comma.

Il giudice, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che possano occultare cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse o far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.

ART. 243.

*(Perquisizioni nel domicilio.
Limiti temporali).*

La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti ad essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.

Tuttavia nei casi urgenti il giudice può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita di fuori dei suddetti limiti temporali.

ART. 244.

(Perquisizioni e sequestro).

Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro a norma degli articoli seguenti.

Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verità il giudice può esaminare e sequestrare atti, documenti e corrispondenza anche se custoditi presso banche o altri istituti di credito.

CAPO III.

SEQUESTRI.

ART. 245.

(Oggetto e formalità del sequestro).

Il sequestro è disposto quando occorre acquisire il corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.

Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

Il sequestro è disposto con decreto motivato ed è eseguito personalmente dal giudice ovvero da un ufficiale di polizia giudiziaria designato con lo stesso decreto.

ART. 246.

(Sequestro presso i difensori).

Al sequestro presso i difensori e i consulenti tecnici procede personalmente il giudice, osservando le disposizioni del terzo comma dell'articolo 242.

Le carte e i documenti illegittimamente sequestrati sono immediatamente restituiti all'avente diritto, e non possono comunque essere utilizzati nel processo.

ART. 247.

(Sequestro di corrispondenza).

Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi e valori, telegrammi e di altri oggetti di corrispondenza che il giudice abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato od a lui diretti, anche

sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possano avere relazione con il reato.

Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, a norma del terzo comma dell'articolo 245, questi deve consegnare al giudice gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

Sono vietati il sequestro ed ogni altra forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato ed il proprio difensore, in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, a meno che il giudice non abbia fondato motivo di ritenere che si tratti del corpo del reato.

Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrino fra la corrispondenza sequestrabile a norma dei commi precedenti, sono immediatamente restituiti all'avente diritto, e non possono comunque venire utilizzati.

ART. 248.

(Sequestro presso banche).

È consentito procedere al sequestro di titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa depositata, anche se contenuti in cassetta di sicurezza, presso banche o altri istituti pubblici o privati, quando il giudice ritiene che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti a suo nome.

ART. 249.

(Dovere di esibizione e segreti).

Le persone indicate negli articoli 191 e 192 devono consegnare immediatamente al giudice, che ne faccia richiesta, i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di essi per ragione del loro ufficio, incarico, ministero, professione od arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato, ovvero di segreto inerente al loro ufficio, ministero o professione.

Quando la dichiarazione concerne un segreto inerente all'ufficio, ministero o professione, il giudice se ha motivo di dubitare della sua fondatezza e ritiene di non poter procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel primo comma di questo articolo, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, dispone il sequestro.

Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Il provvedimento di conferma del segreto deve indicare le ragioni essenziali che ne costituiscono il fondamento. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia decisiva ai fini dell'assoluzione dell'imputato, il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento perché il processo non deve essere proseguito per l'esistenza di un segreto di Stato.

Quando entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non confermi il segreto, il giudice dispone il sequestro.

Le disposizioni del terzo e del quarto comma si osservano anche quando il giudice ravvisa il carattere di segreto di Stato nei documenti o nelle cose di cui le parti richiedono l'acquisizione.

ART. 250.

(Copie di documenti sequestrati).

Il giudice può far estrarre copia dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando mantiene il sequestro di questi, può autorizzare il cancelliere a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente.

I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti, o certificati dei documenti loro restituiti dal giudice in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.

In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro, ha diritto

di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.

Se il documento sequestrato fa parte di un volume o registro da cui non possa essere separato e il magistrato non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito presso la cancelleria. Il cancelliere con l'autorizzazione del magistrato rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti, o certificati delle parti del volume o registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale delle copie, negli estratti e nei certificati.

Al depositario o detentore è consegnata gratuitamente, nel caso previsto dal comma precedente, copia autentica del verbale di sequestro.

ART. 251.

(Custodia delle cose sequestrate).

Le cose sequestrate sono affidate in custodia al cancelliere. Quando risulta che non è possibile o non è opportuno custodirle nella cancelleria, il giudice dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro come custode, idoneo a norma dell'articolo 114.

All'atto della consegna il giudice avverte il custode dell'obbligo di conservare e di presentare le cose ad ogni richiesta dell'autorità giudiziaria e delle pene comminate dal codice penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Può anche imporre al custode una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, dal cancelliere.

ART. 252.

(Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili).

Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni del giudice e del cancelliere.

Il giudice fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria gli originali dei documenti, disponendo quanto alle cose in conformità dell'articolo precedente.

Se si tratta di cose che possono alterarsi, il magistrato ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.

ART. 253.

(Rimozione e riapposizione dei sigilli).

Il giudice, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza del cancelliere. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dal cancelliere in presenza del giudice. Il giudice e il cancelliere appongono presso il sigillo la data e la loro sottoscrizione.

ART. 254.

(Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate).

Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Ove occorra, il giudice prescrive di presentare ad ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.

Nel caso previsto dal comma precedente, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 302.

Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto a fini preventivi, quando il giudice provvede con decreto motivato a norma dell'articolo 307.

Dopo la sentenza irrevocabile le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto qualora non sia disposta la confisca.

ART. 255.

(Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate).

I provvedimenti previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo precedente, quando non sono dati con l'ordinanza di rinvio a giudizio o con la sentenza che chiude gli atti di istruzione o il giudizio, sono emessi anche di ufficio con ordinanza in camera di consiglio se non vi è dubbio sull'appartenenza delle cose sequestrate.

Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio.

Contro i provvedimenti emessi a norma dei commi precedenti gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.

In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantendo nel frattempo il sequestro.

Divenuta irrevocabile la sentenza provvede a norma dei commi precedenti il giudice della esecuzione.

ART. 256.

(Provvedimenti in caso di mancata restituzione).

Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, se l'istanza di restituzione non è stata proposta o è stata respinta, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell'ufficio del registro del luogo.

Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità, nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi a cura del cancelliere. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte, ne è ordinata la consegna al Ministro di grazia e giustizia.

ART. 257.

(Spese relative al sequestro penale).

Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo all'erario il diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore sui valori e sulle somme indicati nell'articolo precedente.

CAPO IV

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE.

ART. 258.

(Limiti di ammissibilità).

L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o telegrafiche è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

- 1) delitti non colposi puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni di reclusione;
- 2) delitti concernenti gli stupefacenti;
- 3) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
- 4) delitti di contrabbando;
- 5) reati di ingiurie, minacce, molestia e disturbo alle persone col mezzo del telefono.

La stessa disposizione si applica alle comunicazioni e conversazioni previste dall'articolo 23-bis del codice penale.

Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e dei loro ausiliari, nonché dell'imputato con tali persone, aventi ad oggetto i procedimenti per i quali prestano i rispettivi uffici.

ART. 259.

(Presupposti e forme del provvedimento).

Le operazioni previste dall'articolo precedente sono disposte dal giudice con decreto motivato, quando vi siano gravi indizi di reato e la prova non possa essere altrimenti acquisita.

Il decreto deve indicare le modalità e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non può superare quindici giorni, ma può essere prorogata con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora perdurino le condizioni indicate nella prima parte del presente articolo.

Il giudice procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

I decreti che dispongono o prorogano le intercettazioni e le altre operazioni previste dall'articolo precedente sono annotati, secondo un ordine cronologico, in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del giudice procedente.

Ultimata l'esecuzione delle operazioni, ne viene fatta annotazione in apposito pubblico registro conservato presso il medesimo giudice.

Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità assoluta.

ART. 260.

(Esecuzione delle operazioni).

Le operazioni indicate nell'articolo 258 devono essere compiute esclusivamente presso gli impianti installati presso la procura della Repubblica, a pena di nullità assoluta.

I verbali e le registrazioni effettuate devono essere immediatamente trasmessi al giudice che ha disposto le operazioni. Entro cinque giorni dal compimento delle stesse, devono quindi essere depositate in cancelleria rimanendovi per il tempo fissato dal giudice.

Ai difensori delle parti è immediatamente comunicato avviso che entro il termine fissato a norma del comma precedente hanno facoltà di esaminare gli atti e le registrazioni. Dopo tale avviso il giudice, avvertite le parti, procede allo stralcio delle registrazioni e dei verbali relativi a comunicazioni o conversazioni estranei ai fini istruttori, o comunque non utilizzabili nel processo.

Le notizie contenute nelle predette registrazioni e nei verbali non possono essere utilizzate come prove a carico delle persone sottoposte a controllo, in processi diversi da quelli per i quali sono state raccolte.

Eseguito lo stralcio, il giudice dispone la trascrizione integrale in verbali delle comunicazioni registrate, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per lo espletamento delle perizie. I verbali sono immediatamente inseriti nel fascicolo.

I difensori possono estrarne copia e, se del caso, fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico.

ART. 261.

(Divieto di utilizzazione).

I risultati delle intercettazioni e delle altre operazioni indicate nell'articolo 259 non possono essere in alcun modo utilizzati, qualora siano stati eseguiti fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni stabilite negli articoli 259 e 260, comma primo. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle operazioni indicate nel comma precedente sia immediatamente distrutta salvo che costituisca corpo di reato.

LIBRO IV

MISURE DI COERCIZIONE

TITOLO I

MISURE DI COERCIZIONE PERSONALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 262.

(Libertà della persona e misure di coercizione).

Le libertà della persona possono essere limitate da misure di coercizione, per esigenze cautelari, a norma delle disposizioni del presente titolo.

ART. 263.

(Condizioni generali di applicabilità delle misure).

Nessuno può essere sottoposto a misure di coercizione personale, se a suo carico non sussistono sufficienti indizi di colpevolezza.

Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità, o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena, che si ritiene possa essere irrogata.

ART. 264.

(Principio di adeguatezza).

Nell'applicare le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Non può essere applicata una misura non proporzionata all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.

La custodia provvisoria può essere applicata soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

ART. 265.

(Limite alla cumulabilità delle misure).

Salvi i casi previsti dalla legge, una stessa persona non può essere sottoposta contemporaneamente a più di una misura.

ART. 266.

(Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a coercizione).

Le modalità di esecuzione delle misure non possono pregiudicare l'esercizio di diritti che non siano assolutamente incompatibili con le esigenze cautelari del caso concreto.

ART. 267.

(Giudice competente).

Le misure di coercizione sono applicate dal giudice che procede. Nel corso delle indagini preliminari provvede il giudice istruttore.

ART. 268.

(Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure).

Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato.

Si tiene conto delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa, ovvero determinata in modo indipendente da quella ordinaria del reato, nonché dell'attenuante della minore età.

Non si tiene conto di ogni altra circostanza né della continuazione.

CAPO II

LE SINGOLE MISURE

ART. 269.

(Divieto di espatrio).

Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice procedente.

Con il medesimo provvedimento, il giudice ordina il sequestro del passaporto di cui l'imputato sia eventualmente titolare, e fa apporre sui documenti equipollenti la menzione di non validità per l'espatrio.

Copia del provvedimento è in ogni caso comunicata immediatamente all'autorità amministrativa competente, la quale sospende in via provvisoria l'eventuale rilascio del passaporto.

Il divieto di espatrio può essere disposto congiuntamente ad altra misura tra quelle previste dal presente capo, qualora si proceda per un delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi o con la multa non inferiore nel minimo a un milione di lire.

In caso di trasgressione al divieto, il giudice tenuto conto della gravità del reato per cui si procede e dei motivi della violazione, può disporre una o più tra le altre misure.

ART. 270.

(Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).

Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi ad un determinato ufficio di polizia giudiziaria, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo al suo lavoro ed al luogo della sua abitazione.

Tale obbligo può essere disposto qualora si proceda per un delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi.

In caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, il giudice, avuto riguardo all'entità ed ai motivi della violazione, può disporre una delle misure previste dai due articoli seguenti.

ART. 271.

(Divieto e obbligo di dimora).

Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare nel territorio di uno o più comuni, ovvero di una o più province, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice precedente.

Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dal territorio di un determinato comune o di una determinata provincia senza l'autorizzazione del giudice precedente.

I limiti territoriali delle prescrizioni sono fissati dal giudice in relazione al luogo in cui risulta essere stato commesso il fatto, ovvero in relazione a particolari esigenze istruttorie. Sono considerate, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio e di lavoro dell'interessato.

Il giudice può inoltre, anche con separato provvedimento, vietare alla persona imputata di prendere contatto con determinate persone che possono intervenire nelle indagini istruttorie.

Le misure previste dal presente articolo possono essere disposte, anche congiuntamente a quella prevista dall'articolo precedente, qualora si proceda per un delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno.

In caso di trasgressione alle prescrizioni imposte il giudice, avuto riguardo all'entità e ai motivi della violazione, può disporre una misura più grave.

ART. 272.

(Obbligo di rimanere in una determinata abitazione).

Con il provvedimento che dispone l'obbligo di rimanere in una determinata abitazione, il giudice prescrive all'imputato

di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice procedente, dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, fissato secondo i criteri indicati nel terzo comma dell'articolo precedente.

Si applicano il quarto, il quinto ed il sesto comma dell'articolo precedente.

ART. 273.

(Sospensione dell'esercizio della potestà di genitore).

Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della potestà di genitore, il giudice priva temporaneamente l'imputato di quei poteri, specificamente determinati, il cui abuso può dar luogo a pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, a norma dell'articolo 278.

Copia del provvedimento è trasmessa all'autorità competente a disporre la sospensione in via ordinaria.

La misura può essere disposta qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530, 564, 571, 572, 591 del codice penale e dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, commesso in danno di prossimi congiunti.

In caso d'inosservanza del provvedimento, il giudice, valutati i motivi e l'entità della violazione, può disporre una misura più grave.

ART. 274.

(Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio).

Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice priva temporaneamente l'imputato di quelle funzioni, uffici o servizi, il cui abuso possa dar luogo a pericolo per acquisizione o la genuinità della prova a norma dell'articolo 278.

La misura può essere disposta qualora si proceda per un delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad un

anno, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 324 del codice penale.

Si osservano il secondo ed il quarto comma dell'articolo precedente.

ART. 275.

(Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali).

Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali, il giudice priva temporaneamente l'imputato della facoltà di svolgere quelle attività professionali o imprenditoriali, il cui abuso possa dar luogo a pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova ai sensi dell'articolo 278.

La misura può essere disposta qualora si proceda per un delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno.

Si osservano il secondo ed il quarto comma dell'articolo 273.

ART. 276.

(Custodia provvisoria in carcere).

Con il provvedimento che dispone la custodia provvisoria il giudice ordina agli ufficiali ed agenti di polizia che l'imputato sia catturato ed immediatamente condotto in un istituto di custodia, per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La custodia provvisoria può essere disposta qualora si proceda per un delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno.

Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia provvisoria non può subire limitazione di libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.

Agli effetti dell'articolo 137 del codice penale, la custodia provvisoria, anche se subita all'estero, si detrae in ogni caso dalla durata della pena irrogata per un reato diverso da quello per il quale fu

disposta la custodia provvisoria o in un distinto processo.

Tale detrazione non opera quando il reato è stato commesso dopo la cessazione della custodia provvisoria, o quando l'imputato ha già fruito all'estero di analoga detrazione nel procedimento relativo allo stesso fatto.

ART. 277.

*(Custodia provvisoria
in ospedale psichiatrico).*

Se la persona da sottoporre a custodia provvisoria si trovava, nel momento della commissione del fatto, in stato di infermità di mente che ne escludeva o ne diminuiva grandemente la capacità di intendere e di volere, il giudice può disporre, in luogo della custodia in carcere, il ricovero provvisorio in ospedale psichiatrico, adottando i provvedimenti di vigilanza necessari per prevenire il pericolo di fuga.

In nessun caso può essere ordinato o mantenuto il ricovero in ospedale psichiatrico, se risulta che il soggetto non è più infermo di mente.

Si applicano il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'articolo precedente.

CAPO III

MOTIVI DI COERCIZIONE

ART. 278.

(Esigenze processuali).

Salvo quanto stabilito dall'articolo seguente, nessuna delle misure previste in questo titolo può essere applicata se non vi è fuga o pericolo di fuga, ovvero pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova.

Il pericolo di fuga ed il pericolo per l'acquisizione o le genuinità della prova devono essere desunti da elementi specifici.

Nessuna delle misure previste da questo titolo può essere applicata al fine di ottenere la presenza dell'imputato ad atti diretti ad assumerne le dichiarazioni.

ART. 279.

(Esigenze di tutela della collettività).

Qualora sussistano sufficienti elementi di colpevolezza, e vi sia pericolo, desunto dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'imputato, che questi commetta gravi delitti della stessa indole di quello per cui si procede, le misure di coercizione possono essere applicate, nei limiti previsti dalle disposizioni che seguono, anche in mancanza delle condizioni stabilite dall'articolo precedente.

Quando sussistono le condizioni indicate nel primo comma, il giudice può disporre una o più misure, tra quelle previste dagli articoli 269, 270, 271, 272 nel caso in cui si proceda per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo a un anno.

In presenza delle medesime condizioni, il giudice può disporre:

1) la sospensione della potestà del genitore, nel caso in cui si proceda per taluno tra i delitti indicati nell'articolo 273;

2) la sospensione da un pubblico ufficio o servizio, nel caso in cui si proceda per un delitto, punibile con la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, commesso con abuso dell'ufficio o del servizio, ovvero per il delitto di interesse privato in atti d'ufficio;

3) il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali, nel caso in cui si proceda per un delitto, punibile con la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, commesso con abuso dell'attività professionale o imprenditoriale.

In tutti i casi previsti dai commi precedenti, il giudice può disporre, in luogo delle misure ivi indicate, la custodia provvisoria, tenuto conto di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 264.

Nessuna misura può essere disposta, a norma di quanto stabilito dal presente articolo, dopo che sia stata pronunciata ordinanza di giudizio immediato o di rinvio a giudizio.

ART. 280.

(Obbligo di provvedere sulla libertà dell'imputato nei procedimenti relativi a determinati reati).

Se non ha già provveduto in precedenza il giudice, con l'ordinanza conclusiva dell'udienza preliminare, decide sulla libertà personale dell'imputato, qualora si proceda per uno dei seguenti delitti consumati o tentati:

- 1) genocidio;
- 2) delitti contro la personalità dello Stato punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
- 3) delitti contro l'incolumità pubblica, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
- 4) delitti contro la sicurezza della navigazione aerea o marittima;
- 5) epidemia o avvelenamento dolosi di acque o sostanze alimentari;
- 6) violenza carnale;
- 7) ogni delitto doloso, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone;
- 8) omicidio doloso;
- 9) riduzione in schiavitù, tratta, commercio, alienazione o acquisto di schiavi, plagio;
- 10) rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona;
- 11) associazione per delinquere allo scopo di commettere uno o più delitti cui si applichi la disciplina di questo articolo.

Se per taluno dei delitti di cui al comma precedente il giudice dispone il giudizio immediato o gli atti d'istruzione, senza che l'imputato sia sottoposto a custo-

dia provvisoria, l'ordinanza enuncia gli elementi di fatto che inducono il giudice ad escludere l'esistenza di specifici motivi di coercizione.

CAPO IV

FORME ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI

ART. 281.

(Ordinanza del giudice).

Il giudice provvede con ordinanza contenente:

1) le generalità dell'imputato o quanto altro valga ad identificarlo e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova;

2) la descrizione sommaria del fatto per il quale si procede;

3) l'esposizione dei motivi specifici che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti;

4) la fissazione della durata della misura, quando questa è disposta al fine di garantire l'acquisizione o la genuinità della prova;

5) la data, la sottoscrizione del giudice e del cancelliere ed il sigillo dell'ufficio.

L'ordinanza è nulla se mancano i requisiti prescritti dai numeri 2, 3 e 4.

ART. 282.

(Richieste e pareri del pubblico ministero).

Durante le indagini preliminari il giudice provvede su richiesta del pubblico ministero. Successivamente provvede anche d'ufficio, sentito in ogni caso il pubblico ministero.

Il giudice pronuncia sempre ordinanza motivata, qualora non accolga la richiesta del pubblico ministero diretta all'applicazione di una o più misure.

ART. 283.

(Adempimenti della polizia giudiziaria).

Salvo quanto previsto dall'articolo 147 l'ufficiale od agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia provvisoria consegna all'imputato copia del provvedimento e redige un sommario verbale.

Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia provvisoria sono notificate mediante consegna di copia del provvedimento o, se ciò non è possibile, con l'osservanza delle forme stabilite dall'articolo 148.

Se il destinatario non viene rintracciato, l'ufficiale o l'agente redige egualmente il verbale, indicando le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso il provvedimento. Quest'ultimo, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'articolo 285 lo stato di latitanza.

ART. 284.

(Avviso al difensore).

Il difensore ha diritto di avere copia dell'ordinanza che ha disposto la misura di coercizione, dopo che sia stata notificata o eseguita.

ART. 285.

(Latitanza).

È latitante chi volontariamente si sottrae ad una misura di custodia provvisoria, ovvero al divieto di espatrio, o allo obbligo di dimora o di abitazione, ovvero a un ordine di carcerazione.

Con il provvedimento che dichiara la latitanza il giudice nomina d'ufficio un difensore al latitante che ne sia privo, e dispone che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza applicativa della misura rimasta ineseguita. Al difensore è notificato avviso del deposito.

Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza non operano nei procedimenti penali diversi da quello nel quale essa è stata dichiarata.

La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato o sospeso a norma degli articoli 287 e 288 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso.

ART. 286.

(Decorrenza degli effetti delle misure).

Gli effetti della custodia provvisoria decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo.

Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui il provvedimento che le applica è notificato a norma dell'articolo 283.

Quando la persona è detenuta per un altro reato, gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificato il provvedimento che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione; altrimenti decorrono dalla cessazione di questa.

Quando la persona è detenuta per esecuzione di pena, la custodia provvisoria disposta in relazione ad altro reato decorre dal momento in cui è cessata l'esecuzione della pena.

ART. 287.

(Sospensione dell'esecuzione delle misure).

L'esecuzione di un ordine di carcerazione nei confronti di persona cui sia stata applicata una misura di coercizione personale per un altro reato, ne sospende la esecuzione salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena.

La sospensione non opera quando la pena è espia in regime di misure alternative alla detenzione.

ART. 288.

(Sospensione dell'esecuzione della custodia provvisoria per maternità).

Con l'ordinanza che dispone la custodia provvisoria nei confronti di una donna incinta, il giudice può stabilire che la esecuzione della misura sia sospesa, se lo richiedano speciali esigenze di cura o di assistenza.

Analogo provvedimento può essere adottato dal giudice, con apposita ordinanza, quando lo stato di gravidanza risulti successivamente alla pronuncia dell'ordinanza che dispone la custodia provvisoria.

La sospensione ha effetto sino a che permangono le esigenze di cui al primo comma e in ogni caso non oltre il compimento del terzo mese dal parto. Alla scadenza del periodo di sospensione, il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità della custodia provvisoria e provvede con ordinanza.

Durante il periodo in cui l'esecuzione della custodia provvisoria è sospesa, la donna è sottoposta alla misura prevista dall'articolo 271.

Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche quando la custodia provvisoria è disposta nei confronti di una donna che abbia partorito da meno di tre mesi.

CAPO V

ESTINZIONE DELLE MISURE

ART. 289.

(Revoca e sostituzione delle misure).

Le misure di coercizione personale, quando risulta che sono state disposte fuori delle ipotesi previste dalla legge, sono immediatamente revocate con ordinanza pronunciata, anche d'ufficio, dal giudice competente. Allo stesso modo si provvede quando risulta che siano venute meno le esigenze cautelari per cui la misura

è stata disposta, ovvero taluna delle altre condizioni di applicabilità, stabilite dalla legge in via generale o in relazione alla singola misura disposta.

Quando le esigenze cautelari risultano attenuate il giudice, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 264 può, con ordinanza, sostituire alla misura già disposta una misura meno grave, ovvero stabilire modalità meno gravose di applicazione.

ART. 290.

(Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze).

Le misure disposte in relazione ad un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti del medesimo imputato, è pronunciata sentenza di proscioglimento.

Se l'imputato si trova in stato di custodia provvisoria e, con la sentenza di proscioglimento, è applicata la misura di sicurezza dell'internamento in ospedale psichiatrico, la custodia in carcere è convertita di diritto nella custodia in ospedale psichiatrico.

Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta, ovvero condizionalmente sospesa.

La custodia provvisoria perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta ad impugnazione se la durata della custodia già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata.

Nei casi previsti dai commi precedenti, il giudice adotta con la sentenza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione dell'esecuzione delle misure.

Qualora l'imputato prosciolto venga successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure diverse dalla custodia provvisoria in carcere, sempreché ne ricorrano le condizioni di applicabilità.

ART. 291.

(Estinzione di misure applicate per esigenze probatorie).

Le misure applicate per esigenze probatorie perdono efficacia alla scadenza del termine fissato a norma dell'articolo 281 n. 4 se non ne è disposta la rinnovazione per un termine ulteriore nei limiti previsti dagli articoli 294 e 297.

ART. 292.

(Termini di durata massima della custodia provvisoria).

La custodia provvisoria perde efficacia quando dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi:

- 1) sei mesi, se non sia stata pronunciata ordinanza di rinvio a giudizio, né sia stata concessa proroga della misura a norma del primo comma dell'articolo 294;
- 2) un anno, se non sia stata pronunciata sentenza di condanna nel giudizio di primo grado;
- 3) diciotto mesi, se non sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello;
- 4) due anni, se non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.

La custodia provvisoria perde altresì efficacia alla scadenza del termine prorogato a norma del primo comma dell'articolo 294, se non sia stata pronunciata ordinanza di rinvio a giudizio.

Nel caso di giudizio immediato il termine previsto nel n. 2 del primo comma è ridotto a sei mesi. Se è stata concessa proroga a norma del secondo comma dell'articolo 294, la custodia provvisoria perde efficacia quando entro il termine prorogato non è stata pronunciata condanna di primo grado.

Nei procedimenti davanti al pretore si osservano i termini previsti nel terzo comma e nei nn. 3 e 4 del primo comma, ridotti della metà.

I termini previsti nei nn. 2, 3 e 4 del primo comma sono elevati, rispettivamente, a quindici mesi, a trenta mesi ed a quattro anni nei casi in cui si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 280.

Ai fini del computo dei termini indicati nel primo comma, la sentenza che dichiara la responsabilità dell'imputato a norma dell'articolo 518 equivale a sentenza di condanna.

ART. 293.

(Sospensione dei termini di durata massima della custodia provvisoria).

Qualora sia stata disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato i termini previsti dall'articolo precedente rimangono sospesi dall'inizio delle operazioni peritali sino alla presentazione della relazione, nonché per tutta la durata della successiva eventuale sospensione del processo.

La custodia provvisoria perde comunque efficacia quando, computati anche i periodi di sospensione essa abbia raggiunto la durata di quindici mesi e non sia stata pronunciata sentenza di condanna in primo grado, ovvero quattro anni e non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.

All'approssimarsi delle scadenze previste dal comma precedente il giudice informa l'autorità competente per l'adozione delle misure previste dalle leggi sull'assistenza psichiatrica.

ART. 294.

(Proroga della custodia provvisoria).

Quando si procede ad atti di istruzione, il giudice, prima che siano decorsi sei mesi dall'inizio dell'esecuzione della custodia provvisoria, può chiedere al tribunale una proroga della misura enunciandone i motivi.

Analogamente la proroga può essere richiesta al tribunale, dal giudice che procede a giudizio immediato, prima che sia-

no decorsi sei mesi dall'inizio della detenzione, se il dibattimento non si è ancora concluso.

Su tali richieste il tribunale delibera in camera di consiglio sentiti in contraddittorio il pubblico ministero ed il difensore.

La proroga non può superare il termine di quattro mesi se si procede per uno dei reati indicati nell'articolo 280; non può superare il termine di due mesi se si procede per altri reati. In nessun caso la proroga può essere concessa più di una volta.

I periodi di proroga concessi a norma del presente articolo sono computati nella durata complessiva della misura, stabilita per gli ulteriori stati e gradi del processo.

ART. 295.

(Immediata liberazione di persone sottoposte a custodia provvisoria).

La persona sottoposta a custodia provvisoria deve essere immediatamente liberata, quando la misura perde efficacia, salvo che la custodia debba continuare per un altro reato o la persona stessa debba essere consegnata ad altra autorità.

ART. 296.

(Provvedimenti sostitutivi della custodia provvisoria in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini).

Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini a norma degli articoli 292 e 294 il giudice, qualora permangano le ragioni che avevano giustificato la custodia provvisoria, può disporre una o più tra le misure previste dagli articoli 269, 270 e 271.

Il giudice può provvedere nello stesso modo nei confronti dell'imputato già scarcerato per decorrenza dei termini, qualora sia intervenuta sentenza di condanna e risulti che l'imputato si sia dato o stia per darsi alla fuga.

In caso di inosservanza delle misure imposte a norma del comma precedente, il giudice qualora vi sia stata condanna per uno dei delitti previsti dall'articolo 280, può altresì ordinare che l'imputato sia sottoposto nuovamente a custodia provvisoria, entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 282.

Agli effetti del decorso del termine massimo è computata anche la durata della custodia provvisoria anteriormente subita.

ART. 297.

(Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia provvisoria).

Le misure diverse dalla custodia provvisoria, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 273, 274 e 275 perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione sono decorsi:

1) dieci mesi, se non sia stata pronunciata ordinanza di rinvio a giudizio;

2) quindici mesi, se non sia stata pronunciata sentenza di condanna in primo grado;

3) trenta mesi, se non sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello;

4) quattro anni, se non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.

Nel caso di giudizio immediato il termine previsto nel n. 2 del primo comma è ridotto a dieci mesi.

Le misure di cui agli articoli 273, 274 e 275 perdono efficacia allo scadere del sessantesimo giorno dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state applicate in relazione ad esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche al di là del sessantesimo giorno dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti stabiliti nel primo comma.

L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge at-

tribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.

Nei procedimenti davanti al pretore si osservano i termini previsti nel secondo comma e nei numeri 3 e 4 del primo comma, ridotti della metà.

CAPO VI.

IMPUGNAZIONI.

ART. 298.

(*Appello*).

Contro le ordinanze previste dalle disposizioni del presente titolo, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre appello al tribunale entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, enunciando contestualmente i motivi. L'appellante ha facoltà di integrare i motivi, anche oralmente, davanti al tribunale.

Per il difensore del latitante il termine per impugnare decorre dalla data in cui gli è notificato l'avviso di deposito di cui all'articolo 285.

Se è stato proposto appello, entro il giorno successivo alla scadenza del termine indicato nel primo comma, gli atti sono trasmessi al tribunale, a cura del cancelliere.

Il tribunale decide a norma dell'articolo 127 nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato e notificato almeno cinque giorni prima. Le parti possono presentare memorie anche all'udienza.

ART. 299.

(*Ricorso per cassazione*).

Contro l'ordinanza emessa a norma dell'articolo precedente il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione nel termine di dieci

giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento, enunciando contestualmente i motivi. Il ricorrente ha facoltà di integrare i motivi, anche oralmente, nello svolgimento delle conclusioni.

Se è stato proposto ricorso, il giorno successivo alla scadenza del termine gli atti sono trasmessi alla corte di cassazione che decide a norma dell'articolo 127 entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

Le parti possono presentare memorie anche all'udienza.

CAPO VII.

RIPARAZIONE DELL'INGIUSTA DETENZIONE.

ART. 300.

(Presupposti e modalità della decisione).

Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile, perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, può chiedere una riparazione per la custodia provvisoria trascorsa in carcere, qualora non vi abbia dato o concorso a dare causa per dolo o colpa grave.

Il giudice decide secondo equità.

Nel caso di morte del prosciolto, e sempre che non vi sia stata rinunzia da parte del medesimo, possono chiedere la riparazione il coniuge al quale non sia stata addebitata la separazione giudiziale, i discendenti e gli ascendenti. A tali persone, tuttavia, non può essere complessivamente assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe spettata al prosciolto.

ART. 301.

(Procedimento per la riparazione).

La domanda di riparazione è proposta a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza prevista nel-

l'articolo precedente è divenuta irrevocabile. Competente a decidere è la corte di appello nel cui distretto tale sentenza è stata emanata.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 608 e 609.

TITOLO II

MISURE DI COERCIZIONE REALE

CAPO I.

SEQUESTRO CONSERVATIVO.

ART. 302.

(Presupposti ed effetti del provvedimento).

Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.

Per effetto del sequestro i crediti dello Stato e della parte civile indicati in questo articolo si considerano privilegiati, rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.

ART. 303.

(Forma del provvedimento. Competenza).

Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con decreto motivato dal giudice istruttore nell'udienza preliminare e nel corso degli atti di istruzione ovvero dal presidente del tribunale o della corte o dal pretore competente per il giudizio durante gli atti preliminari e dopo l'apertura del dibattimento.

Se è stata pronunciata sentenza di condanna o di proscioglimento soggetta ad impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal presidente della corte o del tribunale ovvero dal pretore che ha pronunciato la sentenza, e, successivamente, dal presidente della corte o del tribunale che deve decidere sull'impugnazione.

Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili.

Gli effetti del sequestro si estinguono quando la sentenza di proscioglimento non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero.

ART. 304.

(Opposizione al sequestro conservativo).

Contro il sequestro conservativo può essere proposta opposizione da chiunque vi abbia interesse con dichiarazione presentata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

La parte che ha chiesto il sequestro conservativo può proporre opposizione contro il provvedimento di rigetto.

Sull'opposizione decide a norma dell'articolo 127 il tribunale se il provvedimento è stato emesso dal giudice istrut-

tore o dal pretore; in ogni altro caso decide la corte di appello.

L'opposizione non ha effetto sospensivo.

La corte o il tribunale, in caso di controversia sulle proprietà dei beni sequestrati, ne rimette la decisione al giudice civile del luogo, competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.

ART. 305.

(Offerta di cauzione).

Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'articolo 302, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata.

Se l'offerta è proposta con l'opposizione, il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate.

ART. 306.

(Esecuzione sui beni sequestrati).

Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile. La conversione non estingue il privilegio previsto dal quarto comma dell'articolo 302.

Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del

danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Se non è stato liquidato il danno subito dalla parte civile, nel procedere alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita, il giudice competente per l'esecuzione dispone per l'accantonamento di una congrua somma.

CAPO II.

SEQUESTRO PREVENTIVO.

ART. 307.

(Oggetto del sequestro).

Quando la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato può agevolare le ulteriori conseguenze, il giudice dispone il sequestro.

Il giudice può ordinare il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

ART. 308.

(Norma del provvedimento. Opposizione).

Il sequestro è disposto con decreto motivato. All'esecuzione si procede nelle forme previste dagli articoli 251, 252, 253.

Se il sequestro è autorizzato dal giudice durante le indagini preliminari ovvero ordinato dal giudice istruttore nella udienza preliminare o nel corso degli atti di istruzione, l'interessato può proporre opposizione al tribunale che decide a norma dell'articolo 127. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice disponga diversamente con decreto motivato.

ART. 309.

(Perdita di efficacia del sequestro).

Con la sentenza che proscioglie l'imputato per qualsiasi causa, il giudice ordina la cessazione del sequestro quando non

deve disporre la confisca a norma dell'articolo 240 del codice penale. Il provvedimento che ordina la liberazione delle cose sequestrate è immediatamente esecutivo anche se emesso con la sentenza di primo grado soggetta ad impugnazione.

Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata a questa presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari.

Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 310.

*(Prevalenza delle convenzioni
e delle consuetudini internazionali).*

Le rogatorie, le estradizioni, gli effetti delle sentenze penali pronunciate all'estero e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni e delle consuetudini internazionali, o, in mancanza di tali norme, dalle disposizioni che seguono.

ART. 311.

*(Estensione della disciplina
dei reati politici).*

Le norme previste per i reati politici nelle disposizioni che seguono si applicano anche ai reati comuni, quando vi sia-

no fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, alla nazionalità o alle opinioni politiche della persona interessata possono influire o abbiano influito negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo.

TITOLO II

ROGATORIE INTERNAZIONALI

CAPO I.

ROGATORIE ALL'ESTERO.

ART. 312.

(Trasmissione di rogatorie ad autorità straniera).

Le rogatorie delle autorità giudiziarie italiane alle autorità straniere per citazione od esame di testimoni e, in genere, per atti di istruzione o per esecuzione di provvedimenti di istruzione, sono trasmesse al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvede per l'inoltro in via diplomatica.

Il Ministro di grazia e giustizia comunica all'autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della richiesta e l'avvenuto inoltro della rogatoria.

Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal ministro entro trenta giorni dalla ricezione, l'autorità giudiziaria può provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare.

Nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del comma precedente e ne invia copia al Ministro di grazia e giustizia.

CAPO II.

ROGATORIE DALL'ESTERO.

ART. 313.

(Poteri del Ministro di grazia e giustizia).

Al di fuori dei casi previsti nell'articolo 316 il Ministro di grazia e giustizia dispone con decreto che si dia corso al

procedimento per l'esecuzione della rogatoria di un'autorità straniera, salvo che ritenga che il procedimento dell'autorità richiedente abbia per oggetto reati politici o reati a questi connessi, in ogni caso escluso il genocidio, e non risulti che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso. Il ministro non dà corso alla rogatoria anche quando ritenga che gli atti richiesti siano espressamente vietati dalla legge, o siano contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano ovvero compromettano la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali della Repubblica.

ART. 314.

(Procedimento in sede giurisdizionale).

Al di fuori dei casi previsti nell'articolo 316, non si può dare esecuzione alla rogatoria dell'autorità straniera senza previa decisione favorevole della corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti.

Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro di grazia e giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte d'appello.

Il presidente della corte d'appello fissa la data dell'udienza e ne dà comunicazione con congruo preavviso al procuratore generale e, per il tramite del Ministro di grazia e giustizia, allo Stato richiedente. Questo ultimo ha facoltà di intervenire all'udienza, facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità italiana.

La corte decide con ordinanza, applicando i criteri indicati nell'articolo 313.

ART. 315.

(Esecuzione delle rogatorie).

Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria la corte delega uno dei suoi componenti ovvero il giudice istruttore del luogo in cui gli atti devono compiersi anche se alcuno di questi va compiuto fuori dal distretto della corte di appello.

Per il compimento degli atti richiesti si osservano le norme stabilite in questo codice.

Prima di essere esaminati, i testimoni rendono la dichiarazione prevista nell'articolo 471 ovvero osservano le equipollenti formalità richieste dall'autorità giudiziaria straniera.

ART. 316.

*(Citazione di testimoni
a richiesta dell'autorità straniera).*

La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 158.

TITOLO III

ESTRADIZIONE

CAPO I

ESTRADIZIONE PER L'ESTERO.

Sezione I. — *Procedimento.*

ART. 317.

(Poteri del Ministro di grazia e giustizia).

Il Ministro di grazia e giustizia, nei casi consentiti, può concedere l'extradizione di un'imputato o di un condannato all'estero. Nel concorso di più domande di estradizione il ministro stabilisce l'ordine di precedenza tenendo conto di tutte le circostanze del caso, e in particolare della gravità e del luogo di commissione dei reati, delle date delle domande, della nazionalità e della residenza abituale della persona richiesta e della possibilità di una ulteriore estradizione ad altro Stato.

La concessione dell'extradizione è sempre sottoposta alla condizione espressa che l'estradata non venga giudicato per un fatto diverso anteriore all'extradizione ué assoggettato a pena diversa da quella inflitta con la condanna per cui è concessa l'extradizione. Il ministro può inoltre sottoporre la concessione ad altre condizioni che ritenga opportune.

ART. 318.

(Garanzia giurisdizionale).

L'extradizione di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte d'appello.

Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte d'appello quando l'extradizione riguarda un solo Stato e l'imputato o il condannato domanda di essere consegnato a quello Stato.

La decisione favorevole e la domanda della persona interessata ad essere consegnata allo Stato richiedente non rendono obbligatoria la extradizione.

La competenza a decidere spetta alla corte d'appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, o la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di extradizione perviene al Ministro di grazia e giustizia, ovvero alla corte di appello del distretto in cui l'imputato o il condannato è stato fermato.

Se la competenza non può essere determinata in uno dei modi indicati nel comma precedente, è competente la corte di appello di Roma.

ART. 319.

(Intervento dello Stato richiedente).

Lo Stato richiedente ha facoltà di intervenire nel procedimento di extradizione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana.

ART. 320.

(Accertamenti del procuratore generale).

Il procuratore generale presso la corte di appello, competente a norma dell'articolo 318, ricevuta la domanda di estradizione del Ministro di grazia e giustizia, incarica d'ufficio un difensore per la persona interessata che ne sia priva. Procede quindi, d'ufficio o a richiesta degli interessati, gli accertamenti necessari nelle forme stabilite per le indagini preliminari e chiede alle autorità straniere le informazioni che ritiene opportune anche per mezzo del Ministro di grazia e giustizia.

Il procuratore generale, entro tre mesi dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte d'appello la requisitoria.

La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte d'appello, assieme agli atti e alle cose sequestrate. Il cancelliere cura la notificazione dell'avviso del deposito alla persona interessata, al suo difensore e al rappresentante dello Stato richiedente, i quali, entro dieci giorni hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria, degli atti e delle cose sequestrate e di presentare memorie e richieste.

ART. 321.

(Procedimento davanti alla corte d'appello).

Scaduto il termine previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, il presidente della corte fissa l'udienza per la deliberazione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona interessata, al suo difensore e al rappresentante dello Stato richiedente, almeno cinque giorni prima, a pena di nullità. Provvede inoltre a nominare d'ufficio un difensore per la persona interessata che ne sia priva.

Assunte le informazioni e disposti gli accertamenti che ritiene necessari, la corte di appello delibera in camera di consiglio in ordine alla sussistenza delle condi-

zioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, sentiti il pubblico ministero, il difensore e, se compaiono, il rappresentante dello Stato richiedente e la persona interessata.

Quando non esiste convenzione con lo Stato richiedente o questa non disponga in modo diverso, la corte accerta inoltre se a carico della persona interessata risultano sufficienti indizi di colpevolezza ovvero se è stata pronunciata sentenza di condanna nello Stato richiedente.

La corte decide con sentenza. Si applicano le disposizioni previste nel primo e nel secondo comma dell'articolo 127.

Quando la decisione è favorevole alla estradizione, la corte, se vi è richiesta del Ministro di grazia e giustizia, dispone la custodia in carcere della persona da estradare che si trovi in libertà e stabilisce quali documenti e cose sequestrate possono essere consegnati allo Stato richiedente.

Se la decisione è contraria all'extradizione, la corte dispone la revoca delle misure di coercizione personale applicate. L'esecuzione del provvedimento di revoca è sospesa fino a quando la sentenza non è più soggetta ad impugnazione.

ART. 322.

(Ricorso per cassazione).

Contro la sentenza della corte d'appello il procuratore generale, la persona interessata e il suo difensore possono ricorrere alla corte di cassazione anche per il merito.

Per il procedimento davanti alla corte di cassazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste nell'articolo precedente.

ART. 323.

(Effetti della mancata concessione della estradizione).

Il Ministro di grazia e giustizia, se stabilisce di non concedere l'extradizione mentre è in corso il procedimento per la relativa decisione comunica con urgenza

il provvedimento alla corte d'appello o di cassazione, che pronuncia sentenza con cui dichiara di non doversi procedere e dispone la immediata revoca delle misure di coercizione.

Se il procuratore generale non ha ancora presentato la requisitoria o se il giudizio sulla domanda di estradizione è già concluso, la revoca delle misure di coercizione è disposta dal presidente della corte d'appello.

ART. 324.

(Nuova domanda di estradizione).

La sentenza con cui si è deciso che la estradizione non deve essere concessa preclude l'esame di una ulteriore domanda di estradizione, salvo che questa sia fondata su elementi nuovi.

ART. 325.

(Sospensione dell'extradizione).

L'esecuzione dell'extradizione è sospesa se l'imputato o il condannato deve essere giudicato o deve scontare una pena nel territorio dello Stato. Tuttavia il Ministro di grazia e giustizia può consegnare temporaneamente l'imputato o il condannato allo Stato richiedente ovvero può convenire con questo che la pena da scontare nel territorio dello Stato abbia esecuzione all'estero.

La consegna di cui al comma precedente non può avere luogo senza decisione favorevole della corte d'appello che delibera in camera di consiglio tenendo particolarmente conto della residenza abituale e delle possibilità di reinserimento sociale della persona da estradare.

ART. 326.

(Esecuzione delle misure di sicurezza applicate all'estradatao).

Le misure di sicurezza personali applicate al prosciolto o al condannato estradatao sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato.

Sezione II. — *Misure di coercizione personale.*

Misure di coercizione personale

ART. 327.

(Provvedimenti di coercizione personale).

La persona di cui è domandata l'extradizione può essere sottoposta, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, a misure di coercizione personale nei casi e nei modi previsti nel titolo I del libro IV.

Nel valutare i presupposti per l'applicabilità di tali misure si tiene conto anche degli elementi indicati nella domanda di estradizione e nei documenti che l'accompagnano.

Le misure di coercizione sono revocate se entro centottanta giorni l'extradizione non è eseguita. La decorrenza di questo termine rimane sospesa, nei casi previsti nell'articolo 325, per il tempo di esecuzione della pena o di applicazione della misura di coercizione personale disposta per il processo davanti al giudice italiano.

Se la persona interessata è priva di difensore, ne è nominato uno d'ufficio.

La competenza a provvedere ai sensi dei commi precedenti spetta alla corte di appello o alla corte di cassazione.

ART. 328.

(Fermo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza).

L'autorità di pubblica sicurezza, se vi è pericolo di fuga, può di sua iniziativa procedere al fermo della persona nei confronti della quale risulti che esiste un mandato di cattura o altro atto equivalente di una autorità giudiziaria straniera, anche se la domanda di estradizione non è ancora pervenuta al Ministro di grazia e giustizia o se la corte d'appello non ha ancora provveduto sulla richiesta del Ministro di grazia e giustizia di disporre la custodia in carcere della persona interessata.

L'autorità che procede al fermo provvede al sequestro di ciò che può costituire corpo di reato.

Si applicano le disposizioni previste nell'articolo 399 e seguenti. Il giudice istruttore del luogo in cui è avvenuto il fermo, se lo convalida, ne dà immediatamente notizia al presidente della corte di appello competente a norma dell'articolo 318, al procuratore generale presso la stessa e al Ministro di grazia e giustizia.

La misura di coercizione è revocata dalla corte di appello se entro dieci giorni dalla convalida del fermo il Ministro di grazia e giustizia non ne chiede il mantenimento o se entro trenta giorni dalla stessa non sono trasmessi all'autorità giudiziaria la domanda di estradizione e i documenti di cui al secondo comma dell'articolo 327.

ART. 329.

(Provvedimenti di revoca e di sostituzione).

Il giudice indicato nell'ultimo comma dell'articolo può disporre la revoca e la sostituzione delle misure di coercizione ai sensi dell'articolo 289 e seguenti, in quanto applicabili.

ART. 330.

(Notificazione e impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure di coercizione).

Copia dei provvedimenti emessi dal giudice a norma degli articoli precedenti è notificata, dopo la loro esecuzione, alla persona interessata, al suo difensore e al procuratore generale presso la corte di appello, i quali possono proporre ricorso per cassazione.

CAPO II

ESTRADIZIONE DALL'ESTERO.

ART. 331.

(Domanda).

Quando occorre chiedere ad uno Stato estero l'estradizione di un imputato o di un condannato il procuratore generale

presso la corte di appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al Ministro di grazia e giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.

La estradizione può essere chiesta di propria iniziativa dal Ministro di grazia e giustizia.

Non può essere chiesta l'extradizione di una persona dall'estero quando la sua presenza nel territorio dello Stato sia condizione necessaria per promuovere la azione penale.

ART. 332.

(Principio di specialità).

L'estradatao dall'estero non può essere giudicato per un fatto diverso anteriore all'extradizione né assoggettato a pena diversa da quella inflitta con la condanna per la quale è stata ottenuta la estradizione, salvo che vi sia l'esplicito consenso dello Stato di provenienza o che l'estradatao, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione.

In caso di violazione di quanto disposto nel comma precedente, in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza con la quale dichiara di non doversi procedere.

TITOLO IV

RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA PENALE STRANIERA

ART. 333.

(Riconoscimento della sentenza penale straniera richiesto dal pubblico ministero).

Il Ministro di grazia e giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti delle persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 638,

ne chiede l'iscrizione a norma dello stesso comma. Trasmette inoltre senza ritardo al procuratore generale presso la corte d'appello, nel distretto della quale ha sede il competente ufficio del casellario, una copia, unitamente alla traduzione in lingua italiana, della sentenza medesima, con gli atti che vi siano allegati, le informazioni del caso e l'eventuale richiesta di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del codice penale.

Il procuratore generale richiede alla corte d'appello il riconoscimento della sentenza straniera a norma delle disposizioni contenute nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 12 del codice penale. La richiesta contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato.

ART. 334.

(Riconoscimento della sentenza penale straniera domandato da privati).

Il privato che ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, può chiederne il riconoscimento alla corte d'appello del distretto nel quale ha sede il competente ufficio del casellario.

ART. 335.

(Decisioni della corte d'appello).

La corte d'appello riconosce la sentenza straniera nei casi previsti dall'articolo 12 del codice penale, enunciando espressamente gli effetti che ne conseguono.

Non può tuttavia farsi luogo a riconoscimento se:

1) l'imputato non è citato a comparire in giudizio davanti all'autorità straniera;

2) l'imputato non è stato assistito o rappresentato da un difensore e, nel caso che egli non conoscesse la lingua usata nel processo, non si sia potuto avvalere di un interprete;

3) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;

4) la sentenza concerne un reato politico o un reato a questo connesso;

5) la sentenza è contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano;

6) il riconoscimento contrasta con gli obblighi internazionali dello Stato.

La corte delibera, osservate le forme previste dall'articolo 127 con sentenza soggetta a ricorso per cassazione.

Quando la corte dichiara il riconoscimento, il procuratore generale trasmette l'estratto della sentenza al casellario competente, perché ne sia fatta la relativa menzione.

ART. 336.

(Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere).

A domanda dell'interessato nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza indicati nell'articolo precedente, possono essere dichiarate efficaci le disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.

Negli altri casi, la domanda è proposta dal privato.

PARTE SECONDA

LIBRO PRIMO

INDAGINI PRELIMINARI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 337.

(Finalità delle indagini preliminari).

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per

le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, secondo quanto disposto nei titoli successivi.

ART. 338.

(Direzione delle indagini preliminari).

Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria.

ART. 339.

*(Obbligo del segreto
e divieto di rivelazione).*

I magistrati del pubblico ministero, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e i loro ausiliari sono tenuti al segreto nei confronti dell'indiziato, della persona offesa e dei loro difensori e consulenti tecnici su tutte le attività di indagine preliminare alle quali questi non hanno diritto di assistere.

I magistrati del pubblico ministero, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e i loro ausiliari, i consulenti tecnici, i periti, gli interpreti, i difensori non possono fornire informazioni su tutto ciò che concerne le indagini.

TITOLO II

NOTIZIE DI REATO

ART. 340.

(Acquisizione delle notizie di reato).

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

ART. 341.

*(Denuncia da parte di pubblici ufficiali
o incaricati di pubblici servizi).*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle funzioni, abbia notizia di un

reato perseguibile di ufficio, deve farne denuncia per iscritto, anche quando l'indiziato non sia individuato.

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al procuratore della Repubblica o all'ufficio del pubblico ministero presso il pretore.

Quando, per il medesimo fatto, più persone sono obbligate alla denuncia, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Se un fatto nel quale può ravvisarsi un reato perseguibile d'ufficio emerge nel corso di un procedimento civile o amministrativo, la denuncia è redatta e trasmessa senza ritardo a cura dell'autorità che procede al procuratore della Repubblica o all'ufficio del pubblico ministero presso il pretore.

ART. 342.

(Contenuto della denuncia).

La denuncia contiene la succinta descrizione del fatto e indica il giorno e l'ora dell'acquisizione della notizia, nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità e il domicilio o quanto altro valga alla identificazione di chi è indicato come reo, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

ART. 343.

(Denuncia da parte di privati).

Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.

La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al procuratore della Repubblica, all'ufficio del pubblico ministero presso il pretore o ad un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto deve essere sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

L'autorità alla quale è presentata una denuncia rilascia, a richiesta del denunciante, ricevuta con l'indicazione delle generalità e del domicilio del denunciato, se risultano dall'atto.

ART. 344.

(Notizia di reato risultante da querela, istanza o richiesta di procedimento).

La querela, l'istanza e la richiesta di procedimento, se contengono gli elementi di cui all'articolo 341 e sono presentate nelle forme prescritte dal secondo comma dell'articolo 342, hanno in ogni caso valore di denuncia.

ART. 345.

(Referto).

Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al procuratore della Repubblica, all'ufficio del pubblico ministero presso il pretore o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria assistenza, ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, quanto vale ad identificarla, nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

ART. 346.

(Annotazioni e certificazioni di notizie di reato).

Il segretario del pubblico ministero cui perviene una denuncia o un referto ne cu-

ra l'annotazione in apposito registro conservato presso l'ufficio.

La persona che ha presentato una denuncia anche se contro ignoti, può in qualsiasi tempo chiedere al segretario del pubblico ministero se la denuncia risulti annotata nel registro.

Ogni persona può in qualsiasi tempo chiedere al segretario del pubblico ministero se risultino a suo carico annotazioni relative a denunce o a referti.

Il segretario, se non risulta alcuna annotazione, rilascia certificato in tale senso; in caso contrario, rilascia estratto del registro per la parte che riguarda il richiedente.

TITOLO III

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

ART. 347.

(Esercizio del diritto di querela).

Il diritto di querela è esercitato mediante dichiarazione nella quale si manifesta personalmente o a mezzo di procuratore speciale la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato.

ART. 348.

(Formalità della querela).

La dichiarazione di querela è presentata alle autorità indicate nel secondo comma dell'articolo 343 o ad un agente consolare all'estero, i quali certificano la data della presentazione e trasmettono gli atti all'ufficio del pubblico ministero che deve procedere.

La dichiarazione orale di querela non produce effetti se il verbale in cui è ricevuta non è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.

L'autorità che riceve la dichiarazione di querela procede alla identificazione della persona che la presenta.

ART. 349.

(Nomina del curatore speciale).

La nomina del curatore speciale per l'esercizio del diritto di querela è disposta con decreto motivato dal presidente del tribunale.

La nomina può essere chiesta anche dagli enti che hanno per scopo la cura, la educazione, la custodia o l'assistenza dei minori.

Il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui il provvedimento di nomina è comunicato al curatore speciale.

Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile.

Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il presidente della corte o del tribunale ovvero il pretore davanti al quale si svolge o deve svolgersi il giudizio.

ART. 350.

(Inammissibilità della querela dopo proposta l'azione civile).

Chi ha esercitato davanti al giudice civile l'azione per le restituzioni o per il risarcimento del danno ovvero ha fatto transazione sul danno non può più proporre querela.

ART. 351.

(Rinuncia all'esercizio del diritto di querela).

La rinuncia espressa all'esercizio del diritto di querela è fatta personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all'interessato o ad un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente ad un ufficiale di polizia giudiziaria o ad un notaio, i quali, accertata la identità del rinunciante, compilano verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante.

La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.

Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.

ART. 352.

(Remissione della querela).

La remissione della querela può essere fatta e accettata personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione presentata all'autorità procedente o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.

La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa all'esercizio del diritto di querela.

Il curatore speciale previsto dall'articolo 155 del codice penale è nominato nei modi indicati nell'articolo 349.

Le spese del procedimento sono a carico del remittente, salvo che nell'atto di remissione sia stato convenuto che esse siano in tutto o in parte a carico del querelato.

ART. 353.

(Istanza del procedimento).

L'istanza di procedimento è presentata dalla persona offesa con le forme della querela.

ART. 354.

(Richiesta di procedimento).

Nei casi in cui, per promuovere l'azione penale, è necessaria la richiesta di procedimento, questa è presentata per iscritto a qualsiasi ufficio del pubblico ministero, che provvede a trasmetterla all'ufficio che deve procedere.

ART. 355.

(Autorizzazione a procedere).

Nei casi in cui occorre l'autorizzazione a procedere, l'azione penale non deve essere esercitata se l'autorizzazione non è stata concessa.

Nei confronti dei membri del Parlamento e dei giudici della corte costituzionale non si può procedere, in mancanza di autorizzazione, a perquisizione personale o domiciliare, né può essere disposta neppure in via provvisoria alcuna misura di coercizione personale, salvo il caso di flagranza per i delitti previsti dall'articolo 280.

ART. 356.

(Richiesta di autorizzazione).

L'autorizzazione a procedere è chiesta dal pubblico ministero senza ritardo.

Nei casi di arresto o di fermo, il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di presentare l'arrestato o il fermato al giudice istruttore per l'udienza di convalida.

Nell'udienza di convalida non possono essere trattate o decise questioni non attinenti alla libertà personale.

L'autorizzazione, una volta concessa, non può essere revocata.

ART. 357.

(Diniego di autorizzazione).

Se l'autorizzazione a procedere è negata, il giudice istruttore, su richiesta del pubblico ministero, pronuncia decreto di non doversi procedere per mancanza di autorizzazione.

ART. 358.

(Autorizzazione successiva all'esercizio dell'azione penale).

Qualora la necessità dell'autorizzazione a procedere sorga dopo che è stata esercitata l'azione penale, il giudice sospende il processo.

Durante la sospensione, se vi è pericolo nel ritardo, il giudice provvede alla assunzione delle prove.

ART. 359.

(Proscioglimento per difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell'azione penale).

In ogni stato e grado del processo e salvo quanto stabilito nell'articolo precedente, il giudice che accetta la mancanza o l'irregolarità della querela, dell'istanza, della richiesta o dell'autorizzazione a procedere pronuncia sentenza di non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

La sentenza, anche se non più soggetta a impugnazione, non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, se la querela, l'istanza, la richiesta o l'autorizzazione è in seguito presentata regolarmente, ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l'autorizzazione.

Le stesse disposizioni si applicano nei casi in cui il giudice accerta che si è verificata una causa di non procedibilità diversa da quelle previste nei commi precedenti.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AD INIZIATIVA
DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

ART. 360.

(Obbligo di riferire la notizia del reato).

Entro quarantotto ore dalla ricezione della denuncia o del referto, ovvero dal momento in cui ha altrimenti acquisito la notizia di un reato, la polizia giudiziaria riferisce per iscritto al pubblico ministero gli elementi essenziali del fatto indicando il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia. Comunica inoltre le gene-

ralità e gli altri elementi utili per identificare l'indiziato, nonché le fonti di prova.

Se vi è urgenza, la comunicazione può essere fatta anche oralmente e comunque deve avvenire col mezzo più rapido di cui la polizia giudiziaria dispone. In tale caso, alla comunicazione orale deve seguire quella scritta secondo le forme indicate nel comma precedente.

ART. 361.

(Assicurazione delle fonti di prova).

Prima che il pubblico ministero abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, la polizia giudiziaria, in caso di necessità e urgenza, procede alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato, nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi. Ricerca altresì le persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, assumendo informazioni dalle stesse e compiendo i riconoscimenti che non possono essere rinviati senza pregiudizio per le indagini; compie inoltre gli atti indicati negli articoli seguenti.

Dopo l'intervento del pubblico ministero la polizia giudiziaria può svolgere soltanto le attività affidatele a norma dell'articolo 373, ma deve comunque assicurare le nuove fonti di prova delle quali venga a conoscenza, riferendone senza ritardo al pubblico ministero.

ART. 362.

(Identificazione dell'indiziato).

La polizia giudiziaria procede all'identificazione dell'indiziato, eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici e fotografici o altri accertamenti.

Si osservano le disposizioni dell'articolo 71.

La polizia giudiziaria invita l'indiziato a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 151.

ART. 363.

(Richiesta di informazioni all'indiziato).

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono assumere e ricevere dall'indiziato, che non si trovi in stato di arresto o di fermo, informazioni utili a ricercare e ad assicurare fonti di prova, che potrebbero andare disperse durante il tempo necessario al pubblico ministero per provvedere al sommario interrogatorio. L'indiziato deve essere avvertito che ha facoltà di non rispondere.

Le informazioni di cui al comma precedente non possono essere assunte senza la presenza del difensore, salvo che si tratti di dichiarazioni rilasciate immediatamente dopo il fatto e sul luogo del medesimo.

ART. 364.

(Perquisizioni).

Nella flagranza del reato di evasione gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale se hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato, che possano essere cancellate o disperse. Procedono altresì a perquisizione locale se hanno fondato motivo di ritenere che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che vi si trovi l'indiziato o l'evaso.

Nel compimento di tali atti si osservano le disposizioni degli articoli 240, 241, 242, 243, 244 e 372.

La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali stabiliti dall'articolo 243 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.

Delle operazioni compiute l'ufficiale di polizia giudiziaria redige verbale, indicando il motivo per il quale ha eseguito la perquisizione, e lo trasmette senza ritardo e non oltre le quarantotto ore al pubblico ministero. Questi, se ne ricorrono i presupposti, convalida la perquisizione nelle quarantotto ore successive.

ART. 365.

(Assicurazione di plichi sigillati o di corrispondenza).

Quando vi sia necessità di assicurare plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro.

Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili a ricercare e assicurare fonti di prova, che nel ritardo potrebbero andare disperse, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero, il quale può autorizzare l'apertura immediata.

Se si tratta di corrispondenza, l'ufficiale di polizia giudiziaria può soltanto ordinare a chi è preposto al servizio postale di sospendere l'inoltro. Se entro quarantotto ore dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro nelle forme previste dall'articolo 371, la corrispondenza deve essere inoltrata.

ART. 366.

(Accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose).

Se vi è pericolo che le tracce e le cose pertinenti al reato si alternino o si disperdano e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose anche a mezzo di persone idonee.

ART. 367.

(Assistenza del difensore).

Il difensore dell'indiziato ha facoltà di assistere agli atti previsti dai tre articoli precedenti senza diritto di essere preventivamente avvisato.

ART. 368.

(Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria).

La polizia giudiziaria annota sommariamente tutte le sue attività, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.

Redige verbale delle denunce, delle querelle e delle istanze presentate oralmente, delle perquisizioni, degli accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle operazioni compiute per identificare l'indiziato e per assicurare le cose indicate nell'articolo 361.

La documentazione, le denunce e le querelle presentate per iscritto, i referti e le cose pertinenti al reato sono messi a disposizione del pubblico ministero.

TITOLO V

ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO

ART. 369.

(Atti di indagine del pubblico ministero).

Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 337, anche assumendo informazioni da persone che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per le indagini ovvero mediante rilievi e accertamenti tecnici eseguiti da persone idonee.

ART. 370.

(Atti autorizzati dal giudice istruttore).

Il pubblico ministero, previa autorizzazione del giudice istruttore, può ordinare il sequestro preventivo delle cose pertinenti al reato a norma degli articoli 307 e 308 ovvero disporre che siano impedito, interrotte o intercettate comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche ovvero comunicazioni epistolari con le for-

me e nei limiti stabiliti dagli articoli 258, 259 e 260.

Sulla richiesta di autorizzazione il giudice provvede entro ventiquattro ore.

ART. 371.

(Nomina e assistenza del difensore).

Il pubblico ministero, se deve procedere a sommario interrogatorio, a ricognizione o a confronto a cui debba partecipare l'indiziato, gli comunica, almeno ventiquattro ore prima, il giorno, l'ora e il luogo della comparizione.

L'indiziato che sia privo del difensore è altresì avvisato che gli è stato nominato un difensore d'ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.

Il pubblico ministero, se deve compiere accertamenti tecnici, ne dà avviso allo indiziato che sia privo di difensore, indicando il giorno, l'ora e il luogo del loro compimento, con l'avvertimento e la nomina di cui al comma precedente. Al difensore d'ufficio o a quello di fiducia che sia stato in precedenza nominato è dato avviso del compimento dell'atto almeno ventiquattro ore prima.

Il difensore ha diritto di assistere agli atti indicati nei commi precedenti. Agli accertamenti tecnici ha facoltà di assistere anche un consulente nominato dall'indiziato o dal difensore.

Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o la assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero procede agli atti previsti in questo articolo senza avvisare il difensore o prima della data fissata, salva la facoltà del difensore di intervenire.

La disposizione del comma precedente non si applica in caso di sommario interrogatorio.

ART. 372.

(Atti ai quali il difensore ha facoltà di assistere senza avviso).

Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di ispezione, perquisizione o sequestro, chiede all'indiziato

presente se ha un difensore e, in difetto, gliene nomina uno d'ufficio.

Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto, salvo quanto previsto negli articoli 237 e 241.

ART. 373.

(Attività demandate alla polizia giudiziaria).

Il pubblico ministero può conferire alla polizia giudiziaria l'incarico di compiere specifiche attività di indagine, con esclusione del sommario interrogatorio dell'indiziato e dei confronti.

Nel compimento di tali attività si osservano le disposizioni dei due articoli precedenti e dell'articolo 376.

ART. 374.

(Testimonianza a futura memoria).

Quando vi è fondato motivo di ritenere che una persona non possa essere esaminata come testimone al dibattimento per grave infermità o perché deve trasferirsi all'estero, il giudice istruttore, a richiesta del pubblico ministero o dell'indiziato, ne dispone l'esame.

Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per l'esame è dato avviso al pubblico ministero, alla persona offesa, all'indiziato e al difensore.

Si osservano le disposizioni degli articoli 471 e 472. Non si può procedere all'esame senza la presenza del pubblico ministero e del difensore dell'indiziato.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli atti di confronto fra testimoni e di confronto fra indiziato e testimone.

ART. 375.

(Avocazione delle indagini per esigenze processuali).

Se in conseguenza dell'astensione o della incompatibilità del magistrato che svolge le indagini non è possibile provvedere

alla sua tempestiva sostituzione, il procuratore generale dispone l'avocazione e compie gli atti di indagine preliminare.

L'avocazione non interrompe il termine indicato nell'articolo 377.

ART. 376.

(Documentazione degli atti).

Delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente e degli atti di cui agli articoli 370, 371, 372 e 374 è redatto verbale.

Per ogni altra attività di indagine preliminare il pubblico ministero provvede alle annotazioni che ritiene necessarie.

L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione delle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero, assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 368.

TITOLO VI

CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI

ART. 377.

(Termine per l'esercizio dell'azione penale).

Il pubblico ministero, entro trenta giorni dalla notizia di reato, qualora non debba chiedere l'archiviazione, presenta al giudice istruttore richiesta di giudizio immediato o di atti di istruzione.

Il termine decorre dalla data in cui nel registro indicato nell'articolo 346 risulta l'individuazione dell'indiziato.

Quando il pubblico ministero ha acquisito di propria iniziativa la notizia di reato, il termine decorre dal primo atto di indagine.

Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso

dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.

Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero dopo la richiesta di giudizio immediato o di atti di istruzione ovvero dopo la scadenza del termine indicato nei commi precedenti non possono essere utilizzati.

ART. 378.

*(Ulteriori investigazioni
del pubblico ministero).*

Dopo la richiesta di giudizio immediato o di atti di istruzione, il pubblico ministero può compiere soltanto le investigazioni necessarie al fine di chiedere la ammissione di prove.

ART. 379.

*(Richiesta di archiviazione
per manifesta infondatezza
della notizia di reato).*

Entro il termine previsto dall'articolo 377 il pubblico ministero, se la notizia di reato è manifestamente infondata, presenta al giudice istruttore richiesta di archiviazione. Con la richiesta è depositato nella cancelleria del giudice il fascicolo di cui al terzo comma dell'articolo 376.

La richiesta è notificata a cura del pubblico ministero alla persona offesa, con l'avvertimento che nel termine di venti giorni può presentare istanza di fissazione dell'udienza preliminare.

ART. 380.

*(Udienza preliminare
ad istanza della persona offesa).*

Se la persona offesa presenta istanza di udienza preliminare il giudice istruttore provvede a norma dell'articolo 401 e seguenti.

A seguito dell'udienza il giudice istruttore, se accoglie la richiesta di archivia-

zione, pronuncia decreto motivato. Se respinge la richiesta, formula l'imputazione e dispone giudizio immediato o atti di istruzione.

ART. 381.

(Provvedimenti del giudice istruttore sulla richiesta di archiviazione).

Qualora non sia presentata l'istanza prevista nel secondo comma dell'articolo 379, il giudice istruttore, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

Se non accoglie la richiesta, il giudice istruttore pronuncia ordinanza di rigetto, formula l'imputazione e fissa la data dell'udienza preliminare.

La documentazione raccolta nel fascicolo di cui al terzo comma dell'articolo 376 è restituita al pubblico ministero, ad eccezione dell'atto contenente la notizia di reato, dei verbali indicati nel secondo comma dell'articolo 368 e nell'articolo 376 e delle cose pertinenti al reato.

A seguito dell'udienza il giudice istruttore dispone giudizio immediato o atti di istruzione, se non ritiene di pronunciare sentenza di proscioglimento.

ART. 382.

(Archiviazione per improcedibilità per estinzione del reato).

Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche quando, senza necessità di particolari indagini, risulta che manca una condizione di procedibilità o che il reato è estinto.

La richiesta di archiviazione per amnistia è notificata anche all'indiziato con lo avvertimento che nel termine di venti giorni ha facoltà di rinunciare all'amnistia chiedendo l'accertamento del merito. Se l'indiziato si avvale di tale facoltà, il giudice istruttore fissa la data dell'udienza preliminare.

ART. 383.

(Reato commesso da persona ignota).

Quando è ignoto l'autore del reato, il pubblico ministero, entro tre mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice istruttore richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini necessarie ad individuare l'indiziato.

Il giudice istruttore, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto e restituisce gli atti al pubblico ministero. Qualora ritenga che l'indiziato sia già individuato, provvede a norma del secondo comma dell'articolo 381.

Quando il pubblico ministero chiede di essere autorizzato a proseguire le indagini, il giudice istruttore fissa un termine per le nuove indagini e per la formulazione di nuove richieste, restituendo gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che l'indiziato sia già individuato, provvede a norma del secondo comma dell'articolo 381.

ART. 384.

(Avocazione delle indagini preliminari per inosservanza del termine).

Se il procuratore della Repubblica non presenta le richieste al giudice istruttore nel termine stabilito dall'articolo 377 o in quello previsto dall'articolo precedente, il procuratore generale presso la corte d'appello dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari e, se non formula richiesta di archiviazione, chiede al giudice istruttore giudizio immediato o atti di istruzione.

Se il procuratore della Repubblica non ha compiuto gli atti di indagine indispensabili, il procuratore generale può svolgere indagini preliminari al fine di formulare le richieste nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dagli articoli 377 e 383.

ART. 385.

*(Riapertura delle indagini
dopo il decreto di archiviazione).*

Il decreto di archiviazione non preclude in ogni caso la riapertura delle indagini per il medesimo fatto.

Qualora vengano nuovamente iniziate indagini preliminari nei confronti della stessa persona, il pubblico ministero fa notificare avviso appena compiuto il primo atto. Si osservano le disposizioni del presente libro.

ART. 386.

*(Istanza dell'indiziato
o della persona offesa).*

Se il procuratore della Repubblica non presenta la richiesta nei termini stabiliti dagli articoli 377 e 383, la persona offesa, entro novanta giorni dalla registrazione della notizia del reato e l'indiziato possono chiedere al giudice istruttore che venga fissata l'udienza preliminare.

L'istanza, sottoscritta dall'interessato e contenente gli elementi idonei a individuare la notizia di reato, deve essere presentata nella cancelleria del giudice.

Il giudice, se accerta che l'istanza è stata proposta fuori dei casi e senza la osservanza delle forme o del termine previsti dai commi precedenti, la dichiara inammissibile con ordinanza.

L'ordinanza è pronunciata entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza ed è immediatamente notificata all'interessato.

Il giudice, se non pronuncia ordinanza di inammissibilità, richiama gli atti che si trovano presso il pubblico ministero e, entro venti giorni dall'istanza, procede a norma dell'articolo 401 e seguenti in quanto applicabili. L'avviso notificato all'indiziato contiene l'indicazione della notizia di reato e dell'istanza della persona offesa.

TITOLO VII

ARRESTO IN FLAGRANZA E ARRESTO
DI PERSONE INDIZIATE DI DELITTO

ART. 387.

(Arresto da parte del pubblico ministero e della polizia).

Il pubblico ministero dispone l'arresto della persona colta nella flagranza del reato, quando sussistono le condizioni indicate nei due articoli seguenti.

Nell'assenza del pubblico ministero la polizia giudiziaria e la forza pubblica procedono all'arresto di loro iniziativa.

ART. 388.

(Casi di arresto in flagranza).

Si procede all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, con esclusione dei delitti previsti dal secondo comma dell'articolo 266 e degli articoli 414 e 415 del codice penale.

Si procede altresì all'arresto di chi è colto nella flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni, quando la privazione della libertà personale sia necessaria per interrompere l'attività criminosa, con esclusione dei delitti indicati nell'ultima parte del comma precedente.

Se si tratta di un delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza viene eseguito qualora la persona offesa dal reato dichiari di volere proporre querela.

Se l'indiziato è minore degli anni diciotto il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono procedere all'arresto nei casi previsti dai commi precedenti, tenendo conto della gravità del fatto e della personalità del minore.

Per il computo della pena si applica la disposizione prevista dall'articolo 268.

ART. 389.

(Stato di flagranza).

E in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria o dalla forza pubblica, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce delle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

Nel reato permanente lo stato di flagranza dura sino a quando non è cessata la permanenza.

ART. 390.

(Facoltà di arresto da parte dei privati).

Nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 388, ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza.

La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria o alla forza pubblica, la quale compila il verbale della consegna e ne rilascia copia.

ART. 391.

(Fermo di indiziato di delitto).

Fuori dalla flagranza, quando vi è fondato sospetto di fuga, il pubblico ministero procede direttamente o a mezzo della polizia al fermo della persona gravemente indiziata di un delitto punibile con la reclusione superiore nel massimo a sei anni.

Nei casi previsti dal comma precedente e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, la polizia giudiziaria procede al fermo di propria iniziativa.

La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa quando venga successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano elementi che rendono fondato il sospetto che egli stia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.

ART. 392.

*(Divieto di arresto o di fermo
in determinate circostanze).*

L'arresto o il fermo non è ammesso quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nello esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità.

ART. 393.

*(Doveri degli ufficiali di polizia giudiziaria
in caso di arresto o di fermo).*

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica che hanno eseguito l'arresto o il fermo e hanno avuto in consegna l'arrestato o il fermato devono darne subito notizia al pubblico ministero col mezzo più rapido di cui dispongono e, qualora non ricorrano le condizioni indicate nell'articolo 396, tradurre al più presto e in ogni caso non oltre le ventiquattro ore la persona nella casa circondariale.

Entro il medesimo termine il verbale di arresto o di fermo, contenente l'eventuale nomina del difensore di fiducia, la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato, deve pervenire all'ufficio del pubblico ministero.

ART. 394.

*(Avviso dell'arresto o del fermo
ai familiari).*

La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo.

Il consenso non è richiesto quando si tratta di persona minore degli anni diciotto.

La comunicazione può essere ritardata, previa autorizzazione del pubblico ministero, quando ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini.

ART. 395.

(Sommario interrogatorio dell'arrestato o del fermato).

Il pubblico ministero procede immediatamente al sommario interrogatorio dello arrestato o del fermato, previo avviso al difensore di fiducia ovvero a quello che provvede a nominargli di ufficio.

Durante l'interrogatorio, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede, degli elementi a suo carico e delle ragioni che hanno determinato l'arresto o il fermo. Lo invita inoltre a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 151.

ART. 396.

(Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato).

Se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell'arresto o del fermo è divenuta inefficace, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà.

La liberazione è altresì disposta prima dell'intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria o della forza pubblica, che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dell'arresto o del fermo.

ART. 397.

(Presentazione dell'arrestato o del fermato al giudice istruttore).

Subito dopo l'interrogatorio e in ogni caso entro ventiquattro ore dal momento in cui ha ricevuto il verbale di arresto,

il pubblico ministero, qualora non debba ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato, lo presenta al giudice istruttore per i provvedimenti sulla libertà personale e sullo svolgimento del processo.

Del giorno e dell'ora della presentazione al giudice istruttore il pubblico ministero dà avviso orale all'arrestato e al difensore presente all'interrogatorio. Al difensore non presente e alla persona offesa di cui risultino agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso è notificato con il mezzo più rapido di cui si dispone.

Il pubblico ministero procede nello stesso modo nei confronti del fermato entro ventiquattro ore dal momento in cui ha ricevuto il verbale di fermo.

Se il pubblico ministero non presenta la persona nei termini indicati nel primo e nel terzo comma, l'arresto o il fermo diviene inefficace, salvo che il detenuto non possa o si rifiuti di comparire. Il giudice istruttore decide ugualmente sulla libertà personale, senza la presenza dell'arrestato o del fermato.

Il pubblico ministero dispone inoltre la notificazione urgente degli avvisi indicati nell'articolo 402 agli altri indiziati liberi.

ART. 398.

(Udienza di convalida).

Il giudice istruttore, nominato d'ufficio un difensore all'arrestato o al fermato quando quello precedentemente designato non è comparso, invita il pubblico ministero a indicare le circostanze e i motivi dell'arresto o del fermo e a precisare le richieste in ordine alla libertà personale.

Su tali richieste sono sentiti l'indiziato e il suo difensore.

Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini di cui agli articoli 393 e 397, il giudice provvede alla convalida. Con lo stesso provvedimento, se ne ricorrono i presupposti, dispone la conversione in una delle misure di coercizio-

ne personale previste dalla legge; altrimenti dispone l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

Se non provvede alla convalida, il giudice dispone l'immediata liberazione della persona, salva l'applicazione di una misura di coercizione diversa dalla custodia provvisoria.

Il giudice provvede con ordinanza motivata.

Se il giudice non decide in ordine alla custodia entro novantasei ore dall'arresto o dal fermo, la persona deve essere immediatamente liberata.

ART. 399.

(Richieste del pubblico ministero e provvedimenti in ordine allo svolgimento del processo).

Nell'udienza prevista dall'articolo precedente, subito dopo i provvedimenti sulla libertà personale il pubblico ministero formula l'imputazione e chiede giudizio immediato o atti di istruzione ovvero sentenza di proscioglimento. Questa disposizione non si applica nel caso previsto dall'articolo 355.

Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice istruttore provvede a norma dell'articolo 408 e seguenti.

La decisione sulla richiesta del pubblico ministero è rinviata in caso di mancato avviso al difensore ovvero quando l'arrestato o il fermato non è stato tratto all'udienza, fuori dei casi di rifiuto a comparire.

Il rinvio è anche disposto nei casi in cui altri indiziati liberi non possono comparire per legittimo impedimento e non rinunciano espressamente a presenziare ovvero quando nei loro confronti sia necessario assicurare il contraddittorio.

Quando dispone il rinvio, il giudice istruttore fissa il giorno, l'ora ed il luogo della nuova udienza, che deve svolgersi entro dieci giorni.

LIBRO II

UDIENZA PRELIMINARE
E ATTI DI ISTRUZIONE

TITOLO I

UDIENZA PRELIMINARE

ART. 400.

*(Presentazione della richiesta
del pubblico ministero).*

La richiesta di giudizio immediato o di atti di istruzione è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice istruttore unitamente all'avviso di procedimento. Quest'ultimo contiene l'indicazione delle generalità e del domicilio dello imputato, l'imputazione e l'invito a nominare un difensore.

Con la richiesta sono depositati l'atto contenente la notizia di reato, i verbali indicati nel secondo comma dell'articolo 368 e nel primo comma dell'articolo 376 nonché le cose pertinenti al reato, salvo che sia necessario tenerle nel luogo dove si trovano.

ART. 401.

(Fissazione dell'udienza).

Entro quarantotto ore dal deposito della richiesta il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio, nominando un difensore all'imputato che ne sia privo.

Tra la data di deposito della richiesta e la data fissata per l'udienza non può intercorrere un termine superiore a venti giorni.

ART. 402.

(Atti preparatori).

Il giudice fa notificare all'imputato, al difensore e alla persona offesa, di cui risultino agli atti l'identità e il domicilio, avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza con l'avvertimento che i difensori hanno facoltà di prendere visione de-

gli atti e delle cose depositate a norma del secondo comma dell'articolo 400.

All'imputato e alla persona offesa è notificata inoltre la richiesta del pubblico ministero con l'avviso di procedimento.

Gli atti previsti dai commi precedenti sono notificati almeno cinque giorni prima della data dell'udienza. Nello stesso termine è comunicato al pubblico ministero l'avviso previsto dal primo comma.

ART. 403.

(Atti urgenti).

Nel periodo che intercorre tra il deposito della richiesta del pubblico ministero e l'udienza, il giudice compie gli atti urgenti osservando le forme previste nel titolo seguente.

Per l'esame di testimoni a futura memoria si osservano le disposizioni dell'articolo 374.

ART. 404.

(Costituzione delle parti).

Se il difensore dell'imputato non è presente, il giudice nomina un difensore di ufficio che lo assista e procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.

L'udienza può essere rinviata soltanto per assoluta impossibilità dell'imputato a comparire per grave e legittimo impedimento, a meno che questi rinunci espressamente a presenziarvi.

Quando dispone il rinvio, il giudice fissa immediatamente la data della nuova udienza dandone comunicazione ai presenti e ordina la rinnovazione degli avvisi, delle comunicazioni e notificazioni di cui sia stata dichiarata la nullità.

ART. 405.

(Svolgimento dell'udienza in camera di consiglio).

Il giudice invita il pubblico ministero e i difensori a esporre sinteticamente le proprie richieste e conclusioni. A tale fine le parti possono produrre documenti e indicare elementi di prova.

Il giudice può rivolgersi direttamente alle parti costituite per acquisire informazioni utili ai fini della deliberazione, esclusa ogni altra attività di accertamento.

Sulle questioni proposte il giudice decide senza formalità.

Il segretario redige il verbale dell'udienza in forma riassuntiva.

ART. 406.

(Certificato del casellario e informazioni sulla personalità dell'imputato).

Il giudice acquisisce il certificato generale del casellario giudiziale e, ai fini della successiva indagine sulla personalità dell'imputato, chiede informazioni alla polizia giudiziaria e ai servizi sociali istituiti presso enti pubblici.

ART. 407.

(Modificazione dell'imputazione).

Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato concorrente a norma del primo comma dell'articolo 81 del codice penale o una circostanza aggravante, il giudice, anche di ufficio, modifica l'imputazione e la contesta allo imputato presente.

Se l'imputato è assente il giudice, disposta anche di ufficio la modifica della imputazione, fissa la data della nuova udienza e ne fa notificare avviso all'imputato, con l'indicazione della nuova imputazione.

La disposizione del comma precedente non si applica qualora emerga una circostanza aggravante; in tale caso, se viene disposto giudizio immediato, il termine per comparire non può essere inferiore a trenta giorni.

ART. 408.

(Provvedimenti del giudice).

Il giudice decide subito dopo le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori, pronunciando sentenza di proscio-

glimento o ordinanza di giudizio immediato, salvo che siano necessari atti di istruzione.

Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti.

Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria; le parti hanno diritto di ottenerne copia.

ART. 409.

(Sentenza di proscioglimento).

Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se l'imputazione risulta infondata, se il reato è estinto, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere a norma dell'articolo 431.

All'imputato assente è notificato avviso di deposito della sentenza.

La sentenza è impugnabile a norma degli articoli 434 e 435.

ART. 410.

(Ordinanza di giudizio immediato).

L'ordinanza di giudizio immediato contiene:

1) le generalità dell'imputato e delle altre parti private, con l'indicazione dei rispettivi difensori;

2) l'indicazione della persona offesa qualora ne sia possibile l'identificazione;

3) l'enunciazione del fatto e delle circostanze aggravanti nonché di quelle che importano l'applicazione di misure di sicurezza e le disposizioni di legge che si assumono violate;

4) il dispositivo con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;

5) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione e l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

6) la data in cui è stata emessa;

7) la sottoscrizione del giudice e del cancelliere.

All'ordinanza il giudice unisce l'elenco dei documenti e delle cose acquisite nonché dei verbali di cui al primo comma dell'articolo 376, con espressa menzione degli atti di indagine non ripetibili e di quelli compiuti a norma dell'articolo 403.

L'ordinanza è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca uno dei requisiti indicati nei numeri 3 e 5.

Tra la data dell'udienza e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 407.

Salvo quanto previsto nel terzo comma dell'articolo 407 l'ordinanza è notificata alla persona offesa non costituita parte civile e all'imputato che non era presente all'udienza almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

ART. 411.

(Fascicolo dell'udienza preliminare).

A seguito dell'ordinanza che dispone atti di istruzione o giudizio immediato, il cancelliere provvede alla formazione del fascicolo nel quale sono raccolti:

- 1) l'atto contenente la notizia del reato;
- 2) i verbali indicati nel secondo comma dell'articolo 368 e nel primo comma dell'articolo 376;
- 3) i verbali degli atti urgenti compiuti a norma dell'articolo 403;
- 4) il verbale dell'udienza preliminare, il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti acquisiti;
- 5) le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custodite altrove.

ART. 412.

(Trasmissione e custodia degli atti).

L'ordinanza di giudizio immediato è trasmessa senza ritardo, col fascicolo di cui all'articolo precedente e con l'eventua-

le provvedimento che abbia disposto misure di coercizione, alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

TITOLO II

ATTI DI ISTRUZIONE

CAPO I

ATTI DEL GIUDICE ISTRUTTORE.

ART. 413.

(Limiti all'assunzione di prove).

Il giudice istruttore assume le prove che per la loro complessità o urgenza non sono rinviabili al dibattimento o che sono necessarie per precisare l'imputazione. Assume, inoltre, le prove il cui esito positivo possa condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato.

ART. 414.

(Atti diretti e atti delegati).

Il giudice istruttore compie personalmente gli atti di istruzione, avvalendosi se necessario della polizia giudiziaria.

Può demandare alla polizia giudiziaria soltanto il compimento di perquisizioni e sequestri.

Può delegare ad altra autorità giudiziaria atti di istruzione soltanto quando ricorrono ragioni di urgenza per l'espletamento di un singolo atto o sia necessario compiere contestualmente più atti in luoghi diversi.

ART. 415.

(Durata dell'attività istruttoria).

Il giudice istruttore inizia senza ritardo gli atti di istruzione e li compie nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro dieci mesi dall'udienza preliminare.

Prima della scadenza del termine il tribunale, su richiesta del giudice istruttore, può concedere per giustificati motivi e per non più di una volta una proroga non superiore a tre mesi.

Il tribunale provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla richiesta.

Gli atti compiuti dal giudice istruttore dopo la scadenza dei termini previsti dal presente articolo non possono essere utilizzati.

ART. 416.

(Partecipazione del pubblico ministero e dei difensori).

Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare agli atti di istruzione, salvo quanto previsto negli articoli 237 e 241. Essi sono avvisati a cura del cancelliere almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti.

L'avviso è omesso per le intercettazioni telefoniche, le perquisizioni e i sequestri, nonché, quando vi è fondato motivo di ritenere che possa essere alterato lo stato dei luoghi o delle cose, per le ispezioni e per le ricognizioni.

Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o la assicurazione della prova, il giudice istruttore procede agli atti previsti dal primo comma.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano in caso di interrogatorio dell'imputato.

Il pubblico ministero e i difensori che partecipano al compimento di atti di istruzione possono formulare richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale insieme con i provvedimenti eventualmente dati dal giudice.

ART. 417.

(Richieste e memorie del pubblico ministero e dei difensori).

Il pubblico ministero e i difensori possono presentare al giudice istruttore memorie e chiedere il compimento di specifici atti nei limiti dell'articolo 413.

Sulle richieste il giudice istruttore provvede con ordinanza entro cinque giorni.

ART. 418.

(Interrogatorio dell'imputato).

Il giudice istruttore assume l'interrogatorio dell'imputato se questi ne fa richiesta e in ogni caso in cui ne ravvisa la necessità. Quando l'imputato chiede di essere interrogato, il giudice vi provvede senza ritardo.

Premesso l'avvertimento che ha facoltà di non rispondere a norma dell'articolo 78, il giudice istruttore contesta all'imputato in forma chiara e precisa il fatto che gli è attribuito e gli rende note le prove esistenti, comunicandogliene le fonti.

Il giudice istruttore invita quindi l'imputato a esporre quanto ritiene utile per la sua difesa, successivamente il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria e dell'imputato possono nell'ordine porre direttamente domande all'imputato.

Se l'imputato rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.

ART. 519.

(Mandato di comparizione dell'imputato).

Se deve procedere all'interrogatorio o ad atti di istruzione che richiedono la presenza dell'imputato, il giudice istruttore emette mandato di comparizione.

Il mandato contiene:

- 1) le generalità dell'imputato;
- 2) l'imputazione;
- 3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e l'autorità a cui l'imputato deve presentarsi;
- 4) l'avvertimento, qualora il giudice istruttore lo ritenga necessario, che in caso di mancata comparizione verrà disposto l'accompagnamento coattivo.

Il mandato deve essere notificato allo imputato almeno tre giorni prima di quel-

lo fissato per la comparizione, salvo che per motivi di urgenza, specificamente indicati, il giudice istruttore ritenga di abbreviare il termine, lasciando all'imputato il tempo necessario per comparire.

ART. 420.

(Citazione e interrogatorio delle altre parti private).

Le disposizioni previste nei due articoli precedenti si applicano anche quando si deve procedere all'interrogatorio della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria ovvero quando la loro presenza è necessaria per il compimento di un atto di istruzione.

ART. 421.

(Citazione dei testimoni).

Per l'esame dei testimoni il giudice istruttore emette decreto di citazione. Questo contiene:

- 1) le generalità del testimone;
- 2) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e l'autorità a cui il testimone deve presentarsi;
- 3) l'indicazione delle sanzioni in cui incorre il testimone che non si presenta.

ART. 422.

(Esame dei testimoni).

Il giudice istruttore, prima di iniziare l'esame, avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità penali in cui incorrono i testimoni renitenti, falsi o reticenti.

Chiede quindi le generalità al testimone e procede all'esame. Successivamente il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria e dell'imputato possono, nell'ordine, porre direttamente domande al testimone.

ART. 423.

(Testimonianza a futura memoria).

Nei casi previsti dall'articolo 374 il giudice istruttore dispone anche d'ufficio l'esame del testimone nelle forme e nei modi dell'articolo 472.

Quando è disposto d'ufficio dal giudice istruttore, l'esame inizia con le domande del pubblico ministero.

Non si può comunque procedere all'esame senza la presenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

Le disposizioni previste nei commi precedenti si applicano anche agli atti di confronto tra testimoni e tra imputato e testimoni.

ART. 424.

(Modificazione dell'imputazione).

Se nel corso degli atti di istruzione il fatto risulta diverso da come è descritto nell'ordinanza che li ha disposti, il giudice istruttore non può ordinare il rinvio a giudizio o pronunciare sentenza di proscioglimento perché il reato è estinto o perché si tratta di persona non imputabile, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto ovvero se il fatto non è stato contestato con un mandato di comparizione o di accompagnamento, ovvero con una ordinanza che ha disposto una misura di coercizione personale.

Allo stesso modo si procede se emerge un reato concorrente a norma del primo comma dell'articolo 81 del codice penale o una circostanza aggravante. Questa disposizione non si applica alla recidiva.

ART. 425.

(Nuovi reati).

Nei casi previsti dall'articolo 17 il pubblico ministero può chiedere al giudice istruttore che sia contestato all'imputato un nuovo reato non enunciato nell'ordinanza che ha disposto gli atti di istruzione.

Il giudice istruttore, se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, fa notificare all'imputato mandato di comparizione con la nuova imputazione.

ART. 426.

(Informazioni sulla personalità dell'imputato).

Qualora ne ravvisi la necessità il giudice istruttore acquisisce informazioni sulla personalità dell'imputato a mezzo della polizia giudiziaria o dei servizi sociali istituiti presso enti pubblici.

Le informazioni sono inserite nel fascicolo indicato nel primo comma dell'articolo seguente.

ART. 427.

(Deposito degli atti di istruzione. Fascicolo).

I verbali degli atti di istruzione, i documenti nonché le memorie e le richieste delle parti sono raccolti in un fascicolo presso l'ufficio del giudice istruttore.

L'avviso di deposito dei verbali degli atti di istruzione è notificato nei casi previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 416 sempre che il pubblico ministero e i difensori non siano stati presenti al compimento dell'atto.

Il pubblico ministero e il difensore hanno in ogni tempo diritto di prendere visione delle cose sequestrate, dei documenti e degli atti raccolti nel fascicolo, nonché delle memorie e delle richieste delle parti e di estrarne copia.

ART. 428.

(Divieto di rivelazione).

I magistrati, i cancellieri, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i periti, gli interpreti, i difensori e i consulenti tecnici non possono fornire informazioni sul compimento e sul risultato degli atti dichiarati non pubblicabili dal n. 1) dell'articolo 111.

ART. 429.

(Conclusione degli atti di istruzione).

Conclusi gli atti di istruzione, il giudice istruttore deposita i verbali degli atti compiuti e il fascicolo nella propria cancelleria. Il cancelliere comunica al pubblico ministero e fa notificare ai difensori l'avviso di deposito. Questi nei dieci giorni successivi possono presentare richieste e memorie.

Se alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 415 il giudice istruttore non procede agli adempimenti di cui al comma precedente, provvede, anche per quanto previsto dagli articoli 430 e 431, un giudice supplente.

CAPO II

DECISIONI ISTRUTTORIE

ART. 430.

(Ordinanza di rinvio a giudizio).

Scaduto il termine per la presentazione delle richieste e delle memorie, il giudice istruttore, quando non ritenga di prosciogliere l'imputato, pronuncia nei dieci giorni successivi ordinanza di rinvio a giudizio.

L'ordinanza contiene:

- 1) le generalità dell'imputato e delle altre parti private, con l'indicazione dei rispettivi difensori;
- 2) l'indicazione della persona offesa qualora ne sia possibile l'identificazione;
- 3) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che importano l'applicazione di misure di sicurezza, delle disposizioni di legge che si assumono violate;
- 4) l'indicazione delle prove a carico dell'imputato;
- 5) il dispositivo con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
- 6) la data in cui è stata emessa;

7) la sottoscrizione del giudice e del cancelliere.

All'ordinanza il giudice unisce l'elenco degli atti di istruzione nonché degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. Nell'elenco è fatta menzione anche della perizia disposta a norma dell'articolo 220 e del termine assegnato al perito.

L'ordinanza è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca uno dei requisiti indicati nei numeri 3 e 5.

Entro ventiquattro ore dal deposito il cancelliere trasmette al presidente del tribunale o della corte di assise o al pretore competente, l'ordinanza di rinvio a giudizio, l'elenco di cui al terzo comma, l'atto di costituzione di parte civile, la citazione del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

L'atto contenente la notizia del reato, i verbali degli atti indicati nell'articolo 412, i verbali degli atti di istruzione, i documenti e le cose acquisite sono trasmessi per la custodia a norma dell'articolo 446 al cancelliere del giudice competente per il giudizio.

ART. 431.

(Sentenza di proscioglimento).

Entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente il giudice istruttore, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere seguita, se l'imputazione risulta infondata, se si tratta di persona non imputabile, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa del dispositivo. L'imputato è prosciolto perché l'imputazione risulta infondata anche quando manca la prova ovvero ricorre una causa di giustificazione o di esenzione da pena.

Se l'imputazione risulta infondata il giudice istruttore pronuncia sentenza di non doversi procedere anche se esiste una causa di estinzione del reato.

Non può essere pronunciata sentenza di proscioglimento perché il reato è stato commesso da persona non imputabile se l'imputato non è stato interrogato sul fatto ovvero se il fatto non è stato contestato con uno degli atti indicati nell'articolo 424.

Con la sentenza di proscioglimento il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia provvisoria e dichiara la cessazione delle altre misure di coercizione personale.

Se il giudice istruttore accerta la falsità dei documenti, procede a norma dell'articolo 509.

ART. 432.

(Condanna del querelante alle spese e ai danni).

Con la sentenza di proscioglimento perché la imputazione risulta infondata il giudice istruttore, quando ne è fatta domanda, condanna il querelante alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato negli atti di istruzione. Quando ricorrono giusti motivi le spese possono essere compensate in tutto o in parte.

Se vi è colpa grave il giudice istruttore può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbia fatta domanda.

Contro il caso della sentenza di proscioglimento che decide sulle domande civili, possono proporre appello, a norma dell'articolo 434, il querelante, l'imputato e il responsabile civile.

ART. 433.

(Requisiti della sentenza)

La sentenza di proscioglimento contiene:

- 1) le generalità dell'imputato e delle altre parti private e dei rispettivi difensori;
- 2) l'imputazione;

3) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;

4) il dispositivo, la data e la sottoscrizione del giudice e del cancelliere.

La sentenza è notificata per estratto senza ritardo alle parti private e al querelante nel caso di condanna a norma dell'articolo precedente.

ART. 434.

(Appello).

Contro la sentenza di proscioglimento il pubblico ministero può proporre appello davanti al tribunale con le forme previste dalle disposizioni del libro quinto della parte seconda.

L'imputato può proporre appello contro la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.

Il tribunale decide con sentenza a norma dell'articolo 127 entro trenta giorni dal momento in cui sono pervenuti gli atti.

In caso di appello dell'imputato il tribunale, se non pronuncia sentenza di proscioglimento perché l'imputazione risulta infondata, conferma la sentenza del giudice istruttore.

In caso di appello del pubblico ministero, il tribunale, se non conferma la sentenza, pronuncia ordinanza di rinvio a giudizio dell'imputato ovvero sentenza di proscioglimento con formula meno favorevole all'imputato.

ART. 435.

(Ricorso in cassazione).

Avverso la sentenza del tribunale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso in cassazione con le forme previste dalle disposizioni del libro quinto della parte seconda.

La corte delibera entro sessanta giorni dal momento in cui sono pervenuti gli atti.

CAPO III

REVOCA DELLA SENTENZA DI PROSCIoglIMENTO

ART. 436.

(Nuove prove a carico dell'imputato).

Se emergono e sopravvengono prove non precedentemente dedotte a carico della medesima persona per lo stesso fatto e non è pervenuta una causa di estinzione del reato, il pubblico ministero chiede al giudice istruttore la revoca della sentenza di proscioglimento emessa a conclusione dell'udienza preliminare o degli atti di istruzione.

Il giudice istruttore, se non dichiara inammissibile la richiesta del pubblico ministero, procede con le forme previste nell'articolo 401 e seguenti in quanto applicabili.

Il giudice provvede con ordinanza e nomina un difensore di ufficio all'indiziato che ne sia privo, avvertendo che può nominare un difensore di fiducia.

Nel corso dell'udienza il giudice istruttore procede, se possibile, all'acquisizione delle prove dedotte dal pubblico ministero con le forme previste per gli atti di istruzione.

ART. 437.

(Provvedimenti del giudice istruttore).

Qualora le prove siano state assunte nel corso della medesima udienza il giudice istruttore, se non rigetta la richiesta del pubblico ministero, revoca la sentenza di proscioglimento e dispone il rinvio a giudizio dell'imputato. Se le prove non possono essere assunte in udienza, dispone atti di istruzione.

Il giudice provvede con ordinanza.

ART. 438.

(Richiesta di giudizio da parte dell'imputato prosciolto).

Fuori dei casi di estinzione del reato, entro quindici giorni dalla notificazione della sentenza di proscioglimento e in ogni

caso non oltre trenta giorni da quando la sentenza è divenuta inoppugnabile l'imputato può chiedere al tribunale di pronunciare ordinanza di rinvio a giudizio. Il tribunale, se non pronuncia ordinanza di inammissibilità, emette ordinanza di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 430. All'ordinanza è allegata la sentenza revocata.

ART. 439.

(Ricorso in cassazione).

L'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca è soggetta a ricorso in cassazione.

LIBRO III

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

TITOLO I

ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO

ART. 440.

(Decreto di citazione).

Fuori dei casi di giudizio immediato, la citazione a comparire al dibattimento è ordinata con decreto del presidente del tribunale o della corte di assise appena pervenuta nella cancelleria l'ordinanza di rinvio a giudizio.

La data dell'udienza è fissata al più presto e in modo che tra la data in cui è pervenuta in cancelleria l'ordinanza di rinvio a giudizio e la data dell'udienza non decorrano più di due mesi.

Quando l'imputato è sottoposto a custodia provvisoria la data dell'udienza è fissata con precedenza assoluta su ogni altro giudizio.

ART. 441.

(Requisiti del decreto di citazione).

Il decreto di citazione contiene:

1) le generalità o le indicazioni atte ad identificare l'imputato, le altre parti

private e la persona offesa indicata nell'ordinanza di rinvio a giudizio;

2) l'imputazione formulata nell'ordinanza di rinvio a giudizio;

3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione e l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione dell'imputato, si procederà in sua contumacia;

4) la nomina del difensore di ufficio, se l'imputato ne è privo;

5) l'avvertimento che durante il termine per comparire il pubblico ministero e i difensori hanno facoltà di prendere visione delle cose sequestrate, nel luogo dove si trovano, di esaminare i documenti e i verbali degli atti custoditi dal cancelliere e di estrarne copia;

6) la data;

7) la sottoscrizione del presidente e del cancelliere.

Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca uno dei requisiti indicati nei numeri 2, 3 e 4.

ART. 442.

(Notificazione del decreto di citazione).

Il decreto di citazione è notificato alle parti private e alla persona offesa almeno dodici giorni prima della data fissata per il dibattimento. Nello stesso termine copia del decreto di citazione è comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori per avviso.

ART. 443.

*(Atti urgenti del presidente.
Testimonianza a futura memoria).*

Nei casi previsti dall'articolo 374 il presidente dispone, a richiesta di parte, l'esame di un testimone anche prima del dibattimento, con le forme stabilite negli articoli 471 e 472.

Il presidente dispone a richiesta di parte, il compimento di altri atti urgenti non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento.

ART. 444.

*(Citazione di testimoni,
periti e consulenti tecnici).*

Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici devono a pena di inammissibilità depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

I testi e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono essere presentati direttamente al dibattimento ovvero citati, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno tre giorni prima della data fissata per il dibattimento. I periti indicati nelle liste sono citati nel medesimo termine.

Sulle circostanze indicate nelle liste ognuna delle parti può presentare al dibattimento o citare, in controprova, testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista.

L'atto di citazione contiene:

1) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato;

2) le generalità e il domicilio del testimone, del perito o del consulente tecnico;

3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e l'autorità davanti alla quale la persona citata deve presentarsi.

4) l'indicazione degli obblighi stabiliti per i testimoni ed i periti dagli articoli 189 e 218;

5) l'avvertenza che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, i testimoni e i periti, per ordine del giudice, potranno essere accompagnati a mezzo della polizia giudiziaria e condannati al pagamento delle spese cui ha dato causa la mancata comparizione.

Il presidente in ogni caso dispone d'ufficio la citazione del perito nominato a norma dell'articolo 220.

ART. 445.

(Fascicolo del dibattimento).

Il fascicolo del dibattimento, formato a cura del cancelliere, contiene:

- 1) l'ordinanza di giudizio immediato o di rinvio a giudizio;
- 2) l'ordinanza di custodia provvisoria o il provvedimento che ha disposto un'altra misura di coercizione personale;
- 3) l'atto di costituzione di parte civile e la citazione o l'atto d'intervento volontario del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria;
- 4) l'elenco previsto dal secondo comma dell'articolo 410 o dal terzo comma dell'articolo 430;
- 5) gli atti indicati nell'articolo 443;
- 6) il decreto di citazione;
- 7) il certificato generale del casellario giudiziale;
- 8) le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici depositate a norma dell'articolo precedente.

ART. 446.

(Custodia delle cose, dei documenti e dei verbali).

Il cancelliere custodisce le cose sequestrate ed i documenti acquisiti e li tiene a disposizione del giudice del dibattimento e delle parti.

Custodisce altresì, per le eventuali letture ed acquisizioni al dibattimento, i verbali degli atti di indagine preliminare redatti a norma degli articoli 371, 372, 373, 374, i verbali degli atti compiuti durante l'udienza preliminare e di quelli di istruzione.

TITOLO II

DIBATTIMENTO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 447.

(Disciplina dell'udienza).

La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità; in sua assenza la disciplina dell'udienza è esercitata dal pubblico ministero.

Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale anche della polizia giudiziaria, che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.

ART. 448.

(Pubblicità dell'udienza).

L'udienza è pubblica a pena di nullità.

Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto ovvero appaiono in stato di ubriachezza o di squilibrio mentale.

Se alcuna di queste persone deve intervenire all'udienza come testimone, è fatta allontanare non appena la sua presenza non è più necessaria.

Fuori dei casi in cui la legge ne autorizza l'arresto, le persone che portano armi o altre cose atte ad offendere o molestare e coloro che turbano in qualsiasi modo il regolare svolgimento dell'udienza sono espulsi, con divieto di assistere alle ulteriori attività processuali.

Per ragioni di ordine il giudice può disporre, in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone.

I provvedimenti menzionati in questo articolo sono dati oralmente e senza formalità.